

## *Per una ricostruzione del regno e dell'attività normativa di Treboniano Gallo (251-253)*

### I. *Sulle tracce della legislazione di Treboniano Gallo*

Pochi dettagli si hanno sulla vita e sul regno di Gaio Vibio Treboniano Gallo, così come piuttosto circoscritto è stato l'interesse che egli ha suscitato nella letteratura storico-giuridica<sup>1</sup>, che si è sovente limitata a inserirlo nel novero dei *Soldatenkaiser*<sup>2</sup>. Tale categoria storiografica – riconducibile alla crisi del III se-

<sup>\*</sup> Il presente contributo rielabora la relazione *'L'attività normativa di Treboniano Gallo (251-253): peste, religione e diritto privato. Un'ipotesi palinogenetica'*, tenuta nell'ambito del Laboratorio Romanistico Gardesano, Gargnano (BS), 24-25 giugno 2022.

<sup>1</sup> Di lavori monografici dedicati al Nostro mi risultano E. Pettorelli, *L'imperatore C. Vibio Treboniano Gallo*, Bologna 1961, e F. Cotana, *Vibio Treboniano Gallo e la sua terra*, Perugia 2012, cui si possono aggiungere i capitoli di M. Christol, *L'Empire romain du III<sup>e</sup> siècle. Histoire politique (de 192, mort de Commode, à 325, Concile de Nicée)*, Paris 1997, 125-131 e U. Huttner, *Von Maximinus Thrax bis Aemilianus*, in K.-P. Johne, U. Hartmann, T. Gerhardt (a c. di), *Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235-284)*, Berlin 2008, in particolare 209-221. Da menzionarsi anche alcuni contributi precipuamente di interesse epigrafico e numismatico, quali G. Bovini, *Osservazioni sulla ritrattistica romana da Treboniano Gallo a Probo*, Roma 1943; H. Mattingly, *The Reigns of Trebonianus Gallus and Volusian and of Aemilian*, in *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society* 6.1/2, 1946, 36-46; C. Preaux, *Trebonien Galle et Hostilianus*, in *Aegyptus* 32, 1952, 152-167; G. Marchetti-Longhi, *La «Juno Martialis» nelle monete di Treboniano Gallo e di Volusiano*, in *Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica* 3, 1956, 65-82; J.F. Gilliam, *Trebonian Gallus and the Decii: III ET I COS.*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni* 1, Milano 1956, 305 ss.; G. Sotgiu, *Treboniano Gallo Ostiliano Volusiano Emiliano (1960-1971)*, in *ANRW*. 2.2, 1975, 798 ss.; W.E. Metcalf, *The Antioch Hoard of Antoniniani and the Eastern Coinage of Trebonianus Gallus and Volusian*, in *Museum Notes (American Numismatic Society)* 22, 1977, 71-94; M. Christol, *A propos de la politique extérieure de Trébonien Galle*, in *Revue Numismatique* 22, 1980, 63-74; J.L. Desnier, *Influence iconographiques orientalisantes dans le monnayage de Trébonien Galle*, in *Schweizer Münzblätter* 34, 1984, 85-88; X. Loriot, *L'atelier d'Alexandrie sous Trébonien Galle: à propos du P. Oxy. 3611*, in *Revue Numismatique* 152, 1997, 53-59; A. Pangerl, *Ein Militärdiplom des Trebonianus Gallus und des Volusianus*, in *Archäologisches Korrespondenzblatt* 34, 2004, 101-105. Si ricordino anche le voci di R. Hanslik, s.v. *Vibius* 58, in *Pauly-Wissowa, Realencyclopädie*, 8A.2, 1958, col. 1984-1993; T. Franke, s.v. *Trebonianus Gallus*, in *Der Neue Pauly*, 12.1, 2002; D. Kienast, W. Eck, M. Heil, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2017<sup>6</sup>, 200.

<sup>2</sup> Come noto, il suo conio si deve a J. Burckhardt, *Die Zeit Constantins des Großen*, Basel 1853, ripreso, tra gli altri, da F. Altheim, *Die Soldatenkaiser*, Frankfurt a.M. 1939; per il percorso della nozione nella storia degli studi cfr., con bibliografia, L. Mecella, *L'età dei Soldatenkaiser nella storiografia recente*, in *Mediterraneo antico* 11.1/2, 2008, 657-671.

"  
"  
"  
"

colo<sup>3</sup>, quando «in uno spazio di tempo più breve di un sessantennio, non meno di una ventina di uomini reclamarono ed ottennero il supremo potere; ma arbitra di esso fu lasciata la soldataglia avida di denaro o la corporazione degli alti ufficiali, assetati di potere»<sup>4</sup> – necessita di alcuni distinguo al suo interno, specialmente, per quello che a noi interessa in questa sede, dal punto di vista della produzione normativa<sup>5</sup>. Se da

<sup>3</sup> Tra la numerosa bibliografia su tale periodo mi limito a riportare G. Alföldy, *Die Krise des Römischen Reiches: Geschichte, Geschichtsschreibung und Geschichtsbetrachtung. Ausgewählte Beiträge*, Stuttgart 1989; M. Christol, *L'empire romain du IIIe siècle. Histoire politique (de 192, mort de Commode, à 325, concile de Nicée)*, Paris 1997; J.-M. Carrié, A. Rousselle, *L'empire romain en mutation. Des Sévères à Constantin (192-337)*, Paris 1999, 89 ss.; M. Sommer, *Die Soldatenkaiser*, Darmstadt 2004; D.S. Potter, *The Roman Empire at bay. AD 180-395*, London 2004, 226 ss.; A.K. Bowman, P. Garnsey, A. Cameron (a c. di), *The Cambridge Ancient History, Vol. 12. The Crisis of Empire, A.D. 193-337*, Cambridge 2005, in particolare 60 ss., 156 ss.; K.-P. Johne, T. Gerhardt, U. Hartmann (a c. di), *Delete paene imperio Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reichs im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit*, Stuttgart 2006; M. Sommer, *Die Soldatenkaiser*, Darmstadt 2010; C. Ando, *Imperial Rome AD 193 to 284. The Critical Century*, Edinburgh 2012; I. Fagnoli, *L'anarchia militare e la crisi del III secolo*, Milano 2023.

<sup>4</sup> M. Mazza, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III Secolo d.C.*, Roma-Bari 1973, 3. Questa definizione di sintesi incornicia bene l'assetto istituzionale dopo la morte di Alessandro Severo, in cui, l'inevitabile influenza delle truppe nel processo di legittimazione del *princeps*, unitamente al ruolo assunto dalle gerarchie amministrativo-militari (e la perdurante pressione esercitata dalla classe senatoria) rappresentano una combinazione nuova e decisiva nella rottura della 'costituzione diarchica' caratterizzante i due secoli precedenti (sull'espressione *mommseniana* e la sua contestualizzazione vd. V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico*, Torino 2016, 27 ss., 160-161). Ridimensiona il ruolo dei soldati in questo frangente F. Brizzi, *Ancora su Illiricani e 'Soldatenkaiser': qualche ulteriore proposta per una messa a fuoco del problema*, in G. Urso (a c. di), *Dall'Adriatico al Danubio. L'Illirico nell'età greca e romana. Atti del Convegno Internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003*, Pisa 2004, 326: «eletti ... non già dal capriccio delle masse militari (che, anzi, seppero per lo più manipolare essi stessi, inducendole a seguire le loro sorti ...), ma dalla volontà di una giunta di alti ufficiali, gli imperatori-soldati dovevano, sulla carta almeno, curare gli interessi e rispondere alle decisioni della élite che li aveva scelti e portati al trono». Un ragguaglio sul rapporto tra l'apparato militare l'imperatore è in E. Flaig, *Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich*, Frankfurt-New York 2019<sup>2</sup>, 161 ss.

<sup>5</sup> Per una panoramica generale della legislazione di tale epoca F. Wieacker, *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien*, in *RHD*. 49, 1971, 201-223; G. Schnebelt, *Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur Römischen Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, Karlsruhe 1974; T. Honoré, *Emperors and Lawyers. With a Panlinguistic of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 AD*, Oxford 1994<sup>2</sup>; V. Marotta, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in *Annaeus* 4, 2007, 53 ss.; Babusiaux, A. Kolb (a cura di), *Das Recht der 'Soldatenkaiser': Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin 2015 (e i contributi ivi contenuti e che verranno citati *infra*); I. Fagnoli, *Il diritto della cd. anarchia militare tra Roma e realtà provinciale*, in *Ius Romanum* 22.2, 2022, 228-250 [= Ead., *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Milano 2023, 13-32].

una parte l'attività rescrittiva, spesso copiosa<sup>6</sup>, della maggior parte dei *Soldatenkaiser* – il riferimento è, ad esempio, a Gordiano III, Filippo l'Arabo, Decio, Gallieno, Caro, Carino e Numeriano – ha già suscitato l'attenzione dei giuroromanisti<sup>7</sup>, l'attività normativa di Treboniano Gallo, forse per la sua esiguità, non è stata ancora oggetto di specifiche indagini. Essa, infatti, consta soltanto di due rescritti su questioni di diritto privato raccolti nel Codice Giustiniano, nonché di alcuni riferimenti a provvedimenti in materia di politica militare, estera e religiosa, che rappresentano preziose tracce, talvolta ignorate<sup>8</sup>, per comprendere più compiutamente l'attività politica e legislativa di un imperatore.

Perciò, nel ripercorrere il biennio di regno di Treboniano Gallo, riteniamo possa essere di qualche interesse svolgere alcune considerazioni sul suo operato, sotto (almeno) due linee di ricerca: da una parte, per le materie legate al diritto pubblico, l'intento di correlare il tema normativo di volta in volta considerato con il relativo contesto storico-politico; dall'altra, per le questioni privatistiche, la problematica persistenza dei principi costruiti dalla giurisprudenza classica, messi alla prova tanto dalle realtà provinciali e dai tentativi di proteggere le loro

<sup>6</sup> Per una descrizione quantitativa dei rescritti di tale periodo vd. A.J.B. Sirks, *Das Recht der Soldatenkaiser*, in Babusiaux, Kolb (a c. di), *Das Recht der 'Soldatenkaiser'* cit. 31-45 (con un'utile tabella riassuntiva finale), che lega la qualità e quantità della produzione normativa, comunque mai cessata nel III secolo, agli sforzi e al valore del singolo imperatore, nonché alle frequenti campagne militari in cui egli era impegnato che, di fatto, avrebbero limitato la produttività della cancelleria.

<sup>7</sup> Senza alcuna pretesa di completezza si considerino: per Gordiano III, T. Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum: rinnovamento politico e legislativo agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978; A. Nicoletti, *Sulla politica legislativa di Gordiano III*, Napoli 1981; E. Osaba, *Gordianus rescriptos: rescriptos de Gordiano III en materia total dirigidos a mujeres*, Bilbao 2000. Per Filippo l'Arabo, B. Palme, *Die Reform der ägyptischen Lokalverwaltung unter Philippus Arabs*, in Babusiaux, Kolb (a c. di), *Das Recht der 'Soldatenkaiser'* cit. 192-208. Per Decio, I. Fargnoli, *Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius*, in J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J-P. Coriat (a c. di), *Inter cives nec non peregrinos: Essays in honour of Boudewijn Sirks*, Göttingen 2014, 199-217; Ead., *Zu Decius' Kaiserkonstitutionen im Codex Iustinianus*, in Babusiaux, Kolb (a c. di), *Das Recht der 'Soldatenkaiser'* cit. 160-171; Ead., *Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'imperatore Decio. Un tentativo paligenetico*, in AARC. 22, 2017, 83-110 [= Ead., *Diritto, religione* cit. 33-55]. Per Gallieno, D. Liebs, *Römische Jurisprudenz in Gallien*, Berlin 2002. Per Caro, Carino e Numeriano, A. Watson, *Private Law in the Rescripts of Carus, Carinus and Numerianus*, in TR. 41, 1973, 19-34.

<sup>8</sup> Basti ricordare che G. Haenel, *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latorum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae 1857, 167, citi solamente Zon. 12.21, relativo alla presunta prosecuzione da parte di Gallo della persecuzione cristiana perpetrata da Decio, su cui vd *infra*. Utili considerazioni sulla necessità di tenere conto delle fonti letterarie per la ricostruzione dell'attività normativa imperiale, che spesso testimoniano atti «di tipo amministrativo o meramente ordinativo» vd. E. Germino, *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Nuovi spunti per una palingenesi*, in KOINΩNIA 47, 2023, 226.

consuetudini giuridiche, quanto dalle generali tendenze antiformalistiche in materia negoziale e processuale, dettate anche dal passaggio alla procedura delle *cognitiones extraordinariae*<sup>9</sup>.

## II. Profili biografici e politica di governo: gli interventi in materie ‘pubblicistiche’

Innanzitutto, è opportuno delimitare temporalmente il periodo di potere di Treboniano Gallo, nonché fornire le principali informazioni biografiche e le coordinate storiche del suo breve dominio.

Egli apparteneva ai *Vibii*, antica famiglia di origine etrusca che aveva ottenuto almeno dal I secolo a.C. la cittadinanza; alcuni esponenti raggiunsero il rango senatorio (tra i quali spiccano per i *Vibii Pansa* – i cui legami con Treboniano Gallo sono però indimostrabili – il triumviro monetale nell’89 a.C. Gaio Vibio Pansa, il suo figlio adottivo Gaio Vibio Pansa Cetroniano, console nel 43 a.C. e Gaio Vibio Pansa, tribuno della plebe nel 51 a.C.)<sup>10</sup>.

Gaio Vibio Treboniano Gallo<sup>11</sup> deve essere ricollegato ai *Vibii Galli*, notabili umbri, che avevano fatto di *Perusia* il centro dei loro interessi<sup>12</sup>, come dimostra

<sup>9</sup> Vd. T. Honoré, *G. Schnebelt, Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur Römischen Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts (Review)*, in *JRS*, 70, 1980, 210, cui adde P. Costa, *Constituta per litteras e riconoscimento del debito: ipotesi esegetiche*, in *TSDP*, 14, 2021, per alcune riflessioni sull’allentamento, a partire dal III secolo, del tecnicismo formulare romano a favore delle prassi semplificatrici provinciali in relazione alla *stipulatio*.

<sup>10</sup> Per un ragguaglio sui tre personaggi ho potuto consultare in anteprima la monografia in c.d.s. di Manfredi Zanin, che ringrazio, sui *triumviri monetales*, ove sono puntualmente discusse e risolte alcune questioni prosopografiche, tra cui l’ipotesi della presenza di due diversi *C. Vibii Pansa*, il tribuno e il console; ciò supererebbe l’ostacolo rappresentato, come informa Cass. Dio 45.17.1, dal fatto che il padre di Cetroniano aveva subito le proscrizioni sillane: come è noto, infatti, per aversi il riottenimento da parte dei figli dei proscritti del *ius dignitatis* fu necessaria la *lex (Antonia?) de proscriptorum liberis* del 49 a.C., incompatibile con la nomina di Vibio Pansa a tribuno nel 51 a.C. Sul ricorso all’adozione in funzione di aggiramento della proscrizione sillana vd. C. Russo Ruggeri, *Datio in Adoptionem*. 1. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano 1990, 84, 96. Anche per i *Vibii Pansa*, così come per i *Vibii Galli*, il legame con *Perusia* è unanimemente accettato in letteratura.

<sup>11</sup> Per le discrepanze nella tradizione del nome vd. Pettorelli, *L'imperatore C. Vibio* cit. 6.

<sup>12</sup> Non risultano evidenze del trasferimento dei *Vibii Galli* a Roma; al contrario, per G.L. Gregori, *In cerca di fortuna? Forestieri a Perugia e Perusini forestieri*, in G. Bonamente (a c. di), *Augusta Perugia. Studi storici e archeologici sull'epoca del Bellum Perusinum*, Perugia 2012, 124, i senatori perugini, anche in caso di trasferimento nell’Urbe, mantennero legami economici e attività imprenditoriali nella terra d’origine, spesso con l’ausilio di liberti e sottoposti [cfr. *CIL* XI 1927: *Afinae M(arci) f(iliae) / Geminae Bae/bianae cl(arissimae) f(eminae) / uxori / Vibi Galli c(larissimi) v(iri) / Vibius Thallus / patroni / uxori*, ove è menzionato un

la statua dedicata nel 205 d.C. da Vibio Veldumniano, presunto padre dell'imperatore, all'avo Gaio Vibio Proculeiano Gallo, *curator rei publicae* di *Vettona*, *iudex ex quinque decuriis* e patrono di *Vettona* e *Perusia*, il cui basamento è ancora oggi visibile all'interno della chiesa paleocristiana di Porta S. Angelo<sup>13</sup>.

Gallo nacque tra il 206 e il 207 d.C.<sup>14</sup> nel perugino, verisimilmente nei pressi degli insediamenti di Monte Vibiano e Monte Veldumniano a circa venti chilometri dalla città<sup>15</sup>; sposato con Afinia Geminia Bebiana da cui ebbe il figlio Gaio Vibio Afinio Gallo Veldumniano Volusiano<sup>16</sup>, con cui condividerà il regno, senatore<sup>17</sup>, console *suffectus* nel 245 (II nel 252), fu governatore della Mesia nel 250-251<sup>18</sup>, ed è proprio l'assolvimento di questo incarico di *dux limitis*<sup>19</sup> che gli consentì di entrare a stretto contatto con l'imperatore Decio, a partire da

liberto di Treboniano Gallo]. Inoltre, per quanto riguarda Gaio Vibio Proculeiano Gallo, l'inserimento tra i *ducenarii* verisimilmente non comportò il trasferimento a Roma, necessario solamente per i *iudices selecti* (cfr. S. Demougin, *L'ordre équestre sous les Julio-claudiens*, Paris 1988, 465-478). Ulteriori approfondimenti su antenati e familiari di Treboniano Gallo in R. Syme, *Historia Augusta Papers*, Oxford 1983, 195-196.

<sup>13</sup> CIL XI 1926 = ILS 6616: C(aio) Vibio C(ai) f(ilio) L(uci) n(epoti) Tro(mentina) / Gallo Proculeiano / patrono Perusinorum / patrono et curatori r(ei) p(ublicae) Vet/tonensium iudici de V dec(uriis) aedil(i) patrono collegi(i) centon(ariorum) / Vibius Veldumnianus / avo karissimo ob cuius // dedicationem dedit / decurionibus l(denarios) II plebi l(denarium) I / l(ocus) d(atatus) d(ecreto) d(ecurionum).

<sup>14</sup> *Epitome de Caesaribus* 31: (...) anno aetatis pater septimo circiter et quadagesimo, ad indicare l'età di Treboniano Gallo al momento della morte nel 253 d.C.

<sup>15</sup> L'intuizione si deve a Cotana, *L'imperatore* cit. 4. In particolare, Monte Veldumniano (oggi noto come Monte Vergnano) sarebbe da collegare nominalmente sia al padre sia al figlio dell'imperatore.

<sup>16</sup> Si è sostenuto che Gallo avesse anche una figlia, nota solamente attraverso un'iscrizione musiva di *Alba Fucens* (AE 1962, 30), in cui una *Vibia C(ai) f(ilia) Galla* avrebbe ristrutturato a sue spese un complesso termale. Ad avvalorare la presenza della famiglia nella cittadina abruzzese si menziona CIL IX 3916, una dedica a Treboniano Gallo. Tuttavia, la letteratura più recente [tra cui M. Buonocore, *Alba Fucens attraverso le sue iscrizioni. Novità e verifiche*, in E. Solin (a c. di), *Le epigrafi della Valle di Comino. Atti del Nono Convegno Epigrafico Cominese. Alvito, Istituto Comprensivo 'Mario Equicola', 13 ottobre 2012*, San Donato Val di Comino 2013, 33-34], alla luce di rilievi paleografici e prosopografici, ha convincentemente anticipato la datazione di AE. 1962, 30, alla metà del I sec. d.C., facendo coincidere la *Vibia Galla* ivi menzionata con l'omonima citata in un'altra iscrizione fucense (AE 2013, 429) insieme al padre *Gaius Vibius*, questore e duoviro della colonia, che aveva curato la realizzazione e il collaudo di qualche opera. Per M.C. Spadoni, *Perugia romana*, Perugia 2017, 61 nt. 168, si tratterebbe della madre di Treboniano Gallo.

<sup>17</sup> Zon. 12.20; egli era *vir clarissimus* in CIL XI 1927.

<sup>18</sup> Vd. Hanslik, s.v. *Vibius* cit. col. 1985. Di *dux limitis* parla Iord. *Get.* 102, nonostante non sia chiaro se si debba intendere la sola Mesia Inferiore o anche quella Superiore: cfr. sul punto L. Mecella, *T. Iulius Priscus e l'assedio di Filippopoli (250/251 d.C.)*, in *Pignora Amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza* 1, Acireale-Roma 2012, 305 nt. 45.

<sup>19</sup> Iord. *Get.* 102; Zos. 1.23.2.

un'incursione di Goti<sup>20</sup> nella Mesia Inferiore avvenuta nella primavera del 250.

Pur se con alcune divergenze nella narrazione, le fonti storiografiche concordano nell'attribuire a Treboniano Gallo un importante ruolo nel coadiuvare la scelta di Decio di organizzare una barriera anti-gotica al di là del Danubio; le fortune del conflitto furono alterne: a *Novae*, infatti, il *dux Moesiae* riuscì a respingere le truppe di Cniva<sup>21</sup>; nonostante ciò l'esercito romano con Decio a guidarlo non impedì l'assedio di Filippopoli. L'obiettivo dell'imperatore di circondare i barbari e ottenerne la resa incondizionata non giunse a compimento: al contrario, nel giugno del 251<sup>22</sup> Decio cadde in un'imboscata nei pressi di *Abrittus*, forse in un'area acquitrinosa che avrebbe fortemente ostacolato l'iniziativa imperiale<sup>23</sup>. Il ruolo di Treboniano Gallo in quest'ultima fase del conflitto, nonostante alcuni storiografi menzionino un accordo segreto con i Goti per tendere un'insidia a Decio e prenderne il posto<sup>24</sup>, dovette essere ininfluenza attesa la sua distanza dal campo di battaglia, mentre a giocare un ruolo decisivo nella disfatta romana fu probabilmente la scarsa familiarità con quei luoghi (ἀγνοία τῶν τόπων<sup>25</sup>) che anche i detrattori di Treboniano Gallo (Zosimo, Zonara) attribuirono a Decio.

In ogni caso, Gallo ricevette l'acclamazione dalle truppe danubiane insieme al figlio Volusiano<sup>26</sup> (καὶ τὰ στρατόπεδα βασιλέα πάλαι τινὰ γενόμενον ὑπατον Γάλλον ἀναγορεύουσιν ἅμα Βουλουσιανῶ τῷ Δεκίου παιδί<sup>27</sup>) a suggellare un legame che avrebbe indirizzato le azioni immediatamente successive all'insediamento, a partire dall'accordo siglato tra l'imperatore e i Goti. Per la scelta di ricorrere ad una soluzione diplomatica piuttosto che militare, non

<sup>20</sup> Sul crescente ruolo barbarico nel *limes* danubiano vd. A. Goltz, *Die Völker an der mittleren und nordöstlichen Reichsgrenze*, in Johne, Hartmann, Gerhardt (a c. di), *Die Zeit der Soldatenkaiser* cit. 453 ss.; per un approfondimento sul ruolo decisivo di Filippo l'Arabo in questo contesto Christol, *L'Empire* cit. 100-110.

<sup>21</sup> Iord. *Get.* 101.

<sup>22</sup> Sulla data della morte di Decio vd. Fagnoli, *Diritto, religione* cit. 37.

<sup>23</sup> I dettagli sullo scontro sono narrati in maniera diversa: di *Abrittus* parlano Aurelio Vittore e Giordane; i riferimenti alle paludi e all'organizzazione strategica dei Goti nel circondare Decio si trovano in Zosimo e Zonara; per i puntuali riferimenti vd. Pettorelli, *L'imperatore C. Vibio* cit. 10-11.

<sup>24</sup> Esso è riportato da Zos. 1.23, Zon. 12.20 e Cedren. 258, sulla cui (scarsa) attendibilità vd. L. Mecella, *Dexippo e Zosimo: alcune considerazioni su un vecchio problema*, in *Mediterraneo Antico* 10.1-2, 2007, 492.

<sup>25</sup> Zos. 1.23.3.

<sup>26</sup> Per l'*Epitome de Caesaribus* 31.1 Gallo e Volusiano erano stati nominati imperatori sull'isola di Gerba; la letteratura è concorde nel ritenere che tale notizia fosse da ricollegare alle origini di Emiliano, vd. A. Goltz, U. Hartmann, *Valerianus und Gallienus*, in Johne, Hartmann, Gerhardt (a c. di), *Die Zeit der Soldatenkaiser* cit. 216.

<sup>27</sup> Dex. F 17 Martin = F 23 Mecella (= Sync. 459). Dexippo riporta erroneamente che Volusiano era figlio di Decio, confondendolo con Ostiliano.

priva di precedenti nel recente passato<sup>28</sup>, sono state proposte diverse letture. Se Giordane, limitandosi ad accennare alla notizia dell'accordo<sup>29</sup>, di fatto rinunciò ad esprimere un giudizio sullo stesso, le più articolate narrazioni dell'atto redatte da Zosimo e Zonara permettono di ricostruirne il contenuto<sup>30</sup>:

Zos. 1.24.1-2. τὰ τῆς εὐημερίας τῶν βαρβάρων αὐξὴν ἐλάμβανεν. Οὐ γὰρ μόνον ἐπανελθεῖν αὐτοῖς εἰς τὰ οἰκεῖα ξυνεχώρει μετὰ τῆς λείας ὁ Γάλλος, ἀλλὰ καὶ χρημάτων τι μέτρον ἔτους ἐκάστου χορηγεῖν ὑπέσχετο, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, οἱ μάλιστα τῶν εὐπατριδῶν ἦσαν, ἐνεδίδου κατ'ἐξουσίαν ἀπάγειν, ὧν οἱ πλείους ἐκ τῆς ἐν Θράκῃ Φιλιππουπόλεως ἀλούσης ἔτυχον εἰλημμένοι.

Zon. 12.21. κρατήσας τοίνυν τῆς τῶν Ῥωμαίων ὁ Γάλλος ἀρχῆς, σπένδεται τοῖς βαρβάροις ἐπὶ συνθήκαις τοῦ λαμβάνειν ἐκείνους παρὰ Ῥωμαίων δασμὸν ἐνιαύσιον καὶ μὴ τὰ Ῥωμαίων ληΐζεσθαι.

Zosimo ricostruisce la stipula dell'accordo in chiave critica per Gallo: dopo la disfatta di *Abrittus* e la caduta dei *Decii*, i successi nemici stavano crescendo al punto di far sembrare inevitabili le misure concesse dall'imperatore e cioè l'impossessamento del bottino di guerra, la promessa di un versamento annuo in denaro e la liberazione dei prigionieri, con particolare riferimento a nobili e aristocratici catturati a Filippopoli<sup>31</sup>. Invece, Zonara appare più equilibrato nella descrizione, ripartendo chiaramente gli obblighi a carico delle parti contraenti: i Romani avrebbero versato una rendita annuale ai Goti per non subire razzie nei territori imperiali.

Pur di difficile inquadramento giuridico (soprattutto per la scarsità di documentazione)<sup>32</sup>, riteniamo che tale *Friedensvertrag*, che è stato letto sia come

<sup>28</sup> Vd. Zos. 1.20.2, ove trova menzione l'accordo di Filippo l'Arabo con i Carpi; cfr. Huttner, *Von Maximinus Thrax* cit. 196 ss. con la discussione delle fonti numismatiche.

<sup>29</sup> Iord. *Get.* 106. *hi ergo mox imperio adepti sunt, foedus cum gente pepigerunt Gothorum.*

<sup>30</sup> Sul punto vd. B. Bleckmann, *Die Reichskrise des III. Jahrhunderts in der spätantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung*, München 1992, 174-178.

<sup>31</sup> Sulla presa della città, non priva di alterne vicende, da parte dei Goti e il ruolo avuto dall'usurpatore Prisco vd. Mecella, *T. Iulius Priscus* cit. 289 ss. e J. Gruskova, G. Martin, *Zum Angriff der Goten unter Kniva auf eine thrakische Stadt (Scythica Vindobonensia, f. 195v.)*, in *Tyche* 30, 2015, 35 ss., che riferisce della recente scoperta di un nuovo frammento degli *Scythica* di Dexitippos in tema della conquista da parte del re Cniva di una città tracia (probabilmente Filippopoli).

<sup>32</sup> L'identificazione dello strumento giuridico utilizzato come un *foedus post deditionem* sembra non appropriata giacché non si ravvisano i suoi tipici momenti diplomatici: né alcuna resa, pur formale, dei Goti, né la *restitutio*, cioè il ripristino del preesistente ordine sociale, né tantomeno il conclusivo assoggettamento delle popolazioni conquistate; inoltre, il fatto che Giordane parli di *foedus* (cfr. *supra* nt. 29) non sorprende dato che egli anacronisticamente farà lo stesso per descrivere l'accordo tra Costantino e i Goti del 332 d.C. (Iord. *Get.* 111). La valutazione dell'accordo costantiniano ha diviso la letteratura sulla posizione paritaria o

un atto di rinuncia al *limes* danubiano per concentrare le energie su Roma<sup>33</sup>, sia come un gesto di intrinseca debolezza<sup>34</sup>, possa essere considerato precipuamente come una mossa, sì inevitabile, considerato che le forze militari romane non sarebbero state in grado di diversificare gli interventi su più fronti<sup>35</sup>, ma anche volta a rinsaldare il rapporto con i Goti, recentemente deteriorato dal mancato pagamento da parte di Filippo l'Arabo del canone annuo fissato in precedenti accordi e incentivarli a proteggere le province orientali da ulteriori attacchi<sup>36</sup> nel tentativo di attrarre nell'orbita romana la loro forza militare.

Risolta temporaneamente la situazione danubiana<sup>37</sup>, rientrato a Roma nel luglio del 251 d.C. per ottenere dal Senato la ratifica della sua acclamazione, alcune fonti letterarie – che sembrano condensare molto gli eventi – riportano che Gallo e Ostiliano (il figlio superstite di Decio che aveva ottenuto il cesarato

meno dei Goti nella sua stipula, nonché sui loro obblighi. A differenza di quanto sostenuto da Mommsen – che vedeva nell'accordo del 332 d.C. il passaggio a *foedera* che mettevano le parti in una posizione giuridicamente paritaria –, l'esame delle fonti contemporanee all'accordo (Ammiano Marcellino, Eusebio, Libanio) non consente di superare il modello diplomatico altoimperiale; cfr. sul punto K. Ziegler, *Kriegsverträge im antiken römischen Recht*, in *ZRGRA*. 102, 1985, 40-90; P.J. Heather, *Foedera and foederati of the Fourth Century*, in W. Pohl (a c. di), *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, Leiden-New York-Köln 1997, 57-74. L'importanza di questo evento viene piuttosto ridimensionata da G. Zecchini, *La formazione degli stati federali romano-barbarici*, in G. Zecchini (a c. di), *Il federalismo nel mondo antico*, Milano 2005, 132. Nel caso di Treboniano Gallo, il *foedus* sembra indicare un generico patto paritario (se non favorevole ai Goti), sul modello di quello concluso da Gioviano con i Persiani nel 363 (Heather, *Foedera* cit. 61 nt. 20). Non decisiva la denominazione *συνθήκαι* adoperata da Zonara (*ἐπὶ συνθήκαις* ricorre oltre venti volte nella sua opera in contesti molto diversi), sul cui utilizzo generalizzato nel Tardoantico vd. W. Pohl, *The Empire and the Lombards: Treaties and Negotiations in the Sixth Century*, in Id. (a c. di), *Kingdoms* cit. 84.

<sup>33</sup> M. Besnier, *L'Empire romain de l'avènement des Sévères au concile de Nicée*, Paris 1937, 169-170.

<sup>34</sup> E. Manni, *L'acclamazione di Valeriano*, in *RFIC*. 75, 1947, 116-117.

<sup>35</sup> Christol, *A propos de la politique* cit. 67 ss.

<sup>36</sup> Pensa che questo fosse lo scopo O. Coloru, *L'imperatore prigioniero. Valeriano, la Persia e la disfatta di Edessa*, Bari-Roma 2017, 49. Sul frammento di Pietro Patrizio (Petr. Patr. Frg. 8) che dimostra la consuetudine di ricorrere a queste tipologie di *foedera* vd. Bleckmann, *Die Reichskrise* cit. 176-177; un altro esempio di accordo pattizio più o meno coevo è quello tra Aureliano e gli Iutungi (Dex. F. 24 Martin): il pagamento d'oro e argento conati e non conati in cambio di protezione e rinforzo delle milizie romane. Sui rapporti tra Romani e popolazioni germaniche nel III secolo (analizzando principalmente passi della *Historia Augusta*) vd. A. Lovato, *Prima e dopo Adrianopoli. Forme e modalità d'insediamento dei barbari nei territori imperiali*, in *AARC*. 22, 2017, 261-265.

<sup>37</sup> Zos. 1.25.1 ταῦτα οὕτως ὁ Γάλλος διωκητῶς εἰς τὴν Ῥώμην ἀφίκετο, μέγα φρονῶν ἐπὶ τῇ τεθείῃσιν πρὸς τοὺς βαρβάρους εἰρήνην, lasciando trasparire (sarcasticamente) la soddisfazione di Treboniano Gallo per il risultato ottenuto.

nell'estate del 250 d.C.)<sup>38</sup> divennero Augusti e Volusiano Cesare<sup>39</sup>.

Forse, possiamo immaginare che dopo la nomina imperiale Treboniano Gallo avrebbe regnato da unico Augusto per un breve lasso di tempo<sup>40</sup> per dare poi avvio ad una fase di valorizzazione dei *Decii*, forse anche per sottrarsi alle voci che lo accusavano di aver ordito trame contro Decio ad *Abrittus*.

A favore di questa linea d'azione vi sono alcuni comportamenti di Treboniano Gallo, pur se alcuni di dubbia veridicità: infatti, se la *consecratio*<sup>41</sup> di Decio e del figlio Erennio Etrusco (fissata a fine giugno del 251 d.C.) e la scelta di Treboniano Gallo di proseguire nel conteggio della *tribunicia potestas* tenendo conto del *dies imperii* di Decio<sup>42</sup> suscitano qualche perplessità, l'adozione di Ostiliano e il mantenimento delle prerogative imperiali di Erennio Etruscilla (vedova di Decio) sono elementi non controversi e disvelano l'intenzione di

<sup>38</sup> Su quale titolo avesse Ostiliano al momento della morte di Decio vd. Sotgiu, *Treboniano Gallo* cit. 799.

<sup>39</sup> Per Aur. Vict. *Caes.* 30.1 le nomine furono contestuali (*haec ubi patres comperere, Gallo Hostilianoque Augusta imperia, Volusianum Gallo editum Caesarem decernunt*). Invece, in Eutr. 9.5 e Oros. 7.21.4-5 vi è addirittura la confusione delle due persone (*Gallus Hostilianus*).

<sup>40</sup> Così Hanslik, s.v. *Vibius* cit. col. 1987 e Gilliam, *Trebonian* cit. 309 nt. 19, sulla scorta di alcune testimonianze numismatiche ed epigrafiche che indicano Treboniano Gallo come unico Augusto, tra cui la più evidente è rappresentata dalla legenda *PROVIDENTIA AUG.* (in luogo di *AUGG.*) in conii del luglio 251 d.C.; *contra* L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano. VI. Da Decio a Costantino (251-337 d.Cr.)*, Torino 1961, 29; A. Alföldi, *Studien zur Geschichte der Weltkrise der 3. Jahrhunderts nach Christus*, Darmstadt 1967, 344-345, che pensano all'elevazione ad Augusto di Ostiliano quando Decio era ancora in vita.

<sup>41</sup> In *CIL* VI 31130 = 36760, Decio e Erennio Etrusco sono qualificati *divi*. F.S. Salisbury, H. Mattingly, *The Reign of Trajan Decius*, in *JRS.* 14, 1924, 1-23, non riportano la *consecratio* nella cronologia di Decio; dubbioso Gilliam, *Trebonian* cit. 309 nt. 20, che pensa ad una mancata conferma della divinizzazione da parte del Senato, cui era affidato tale compito (cfr. Tert. *Apol.* 5.1).

<sup>42</sup> Il dibattito è montato a partire dalla rilevazione di alcune discrepanze e lacune nella cronologia dell'imperatore per come ricostruibile con le fonti documentarie, tra cui la menzione della quarta *tribunicia potestas* e l'assenza nella monetazione alessandrina dei primi due anni (A e B) di regno, su cui vd. Lorient, *L'atelier* cit. 53 ss. Per quanto riguarda la *tr. pot.*, rinnovata il 10 dicembre a partire da Traiano, è verosimile immaginare che Treboniano Gallo, come altri imperatori del III secolo, avesse scelto una diversa computazione, che tenesse conto sia dell'assunzione della carica, sia del rinnovo tradizionalmente fissato per il 10 dicembre (in tal senso Pettorelli, *L'imperatore* cit. 3-5). Si avrebbe quindi il seguente conteggio: I (estate 251 – 9 dicembre 251), II (10 dicembre 251 – estate 252), III (estate 252 – 9 dicembre 252), IIII (10 dicembre 252 – morte). I termini della questione e alcune proposte alternative sono presentate da M. Peachin, *Roman Imperial Titulature and Chronology, A.D. 235-284*, Amsterdam 1990, 69-74; invece, a causare l'assenza di monete in Egitto, per Lorient, *L'atelier* cit. 56-57, potrebbe essere stata una manovra fiscale (in P.Oxy. LI 3611 si parla di una ἀφαίρεσις) disposta dalle autorità alessandrine, anche se è possibile che le ripercussioni della peste sull'economia locale abbiano assunto un ruolo non trascurabile nell'attività della Zecca.

ricevere una legittimazione da parte di entrambe le famiglie<sup>43</sup>.

Tuttavia, la vita di Ostiliano venne bruscamente interrotta forse a causa di una violenta epidemia<sup>44</sup>; ciò ebbe due immediate conseguenze per Treboniano Gallo: trovatosi nuovamente a regnare da solo, egli procedette alla nomina ad Augusto del figlio Volusiano<sup>45</sup> e alla *damnatio memoriae* di Decio<sup>46</sup>, la cui traccia più vistosa consiste nella presenza in alcune fonti documentarie di ‘*III et I cos.*’ ad indicare il 251 d.C., altrimenti inspiegabile se non attraverso l’erasure dei nomi di Decio ed Erennio Etrusco<sup>47</sup>. Ciò che risulta evidente da queste prime mosse di Gallo è il legame assai stretto che egli doveva avere con il Senato, giacché ogni passaggio necessitava dell’approvazione istituzionale, al punto di far risultare «rather humiliating»<sup>48</sup> la posizione dell’assemblea a causa del brusco *revirement* sulla figura di Decio.

Come anticipato, le sorti del principato di Gallo mutarono precipitosamente a causa del dilagare di un violento fenomeno epidemico, noto come la ‘peste di Cipriano’ poiché è proprio attraverso le opere del vescovo di Cartagine (soprattutto nel *De mortalitate*<sup>49</sup>) che sono stati descritti più compiutamente

<sup>43</sup> Che vi sia uno scarto di tempo tra la nomina di Treboniano Gallo e quella di Ostiliano è confermato da *Epitome de Caesaribus* 30.1. *Vibius Gallus cum Volusiano filio imperaverunt annos duos*. 2. *Horum temporibus Hostilianus Perpenna a senatu imperator creatus* (similmente Zos. 1.25.1); Preaux, *Trebonien* cit. 153-154, osservando O. Cair.Cat. 9709 (= *SB VI 9235*) del 13 agosto 251 che reca la menzione di Ostiliano come Καίσαρ, assume che a quella data l’eventuale nomina ad Augusto del figlio di Decio non fosse nota all’amministrazione egiziana; non mancano, però, evidenze contrarie, che ben si allineano alla ricostruzione alternativa proposta in nt. 40, come un’iscrizione di Keramos (*AE* 1890, 130 = *IK* 30,33) dell’estate del 251, che riporta la titolatura completa di Ostiliano, tra cui Augusto. La produzione di monete di Erennia Etruscilla *Augusta* continuò per un breve periodo dopo la morte del marito.

<sup>44</sup> Per Zos. 1.25.2 la morte avvenne per mano di Treboniano Gallo stesso, preoccupato per il montare di rivolte filodeciane.

<sup>45</sup> In P.Oxy. LI 3610 (anteriore al 30 agosto 251 d.C.) Gallo è unico Augusto: ciò comporterebbe che Ostiliano sarebbe stato imperatore per circa due mesi; anche a non voler accettare una cronologia così stretta, le prime testimonianze di Gallo e Volusiano come Augusti sono di ottobre (monete) e dicembre (P.Oxy. XII 1554), su cui Lorient, *L’atelier* cit. 58-59.

<sup>46</sup> A partire da un’osservazione contenuta in una lettera di Mommsen a Henzen ‘*Sulla tribunitia potestà di Traiano Decio*’ (in *Bollettino dell’istituto di corrispondenza archeologica per l’anno 1865*, Roma 1865, 27 ss.) è stato sostenuto che l’iniziativa della *damnatio* dei Decii fosse stata opera dell’usurpatore Giulio Valente Liciniano, attivo a Roma nel 250, e non di Treboniano Gallo. Tuttavia, il fatto che siano state rinvenute cancellazioni non solo in epigrafi romane, ma anche in Egitto rende l’ipotesi difficilmente praticabile, considerato quanto breve e circoscritta alla sola Roma sia stata la parentesi di Liciniano (vd. Gilliam, *Trebonian* cit. 307 ss.).

<sup>47</sup> Vd. Gilliam, *Trebonian* cit. 306 ss.

<sup>48</sup> Cfr. Gilliam, *Trebonian* cit. 310 nt. 29.

<sup>49</sup> Lumeggia sul titolo e sui caratteri dell’opera F. Gasti, *Cipriano e l’epidemia: dottrina, pastorale, letteratura*, in *Bollettino di Studi Latini* 53.1, 2023, 170 ss.

l'atmosfera, la trasmissione e i sintomi del morbo, inquadrato dalla letteratura più recente come una febbre emorragica<sup>50</sup> capace di mietere migliaia di vittime ogni giorno<sup>51</sup>.

Per alcune fonti, non soltanto la malattia si diffuse durante il regno di Treboniano Gallo, ma, anzi, essa ne rappresenterebbe l'unico aspetto degno di menzione, in un giudizio complessivo del tutto negativo nei confronti dell'imperatore<sup>52</sup>.

Accanto a questa constatazione rinveniamo tracce di interventi imperiali nell'affrontare la piaga:

Aur. Vict. *Caes.* 30.2: *dein pestilentia oritur: qua atrocius saeviente Hostilianus interiit, Gallo Volusianoque favor quaesitus, quod anxie studioseque tenuissimi cuiusque exsequias curarent.*

Secondo Aurelio Vittore, scoppiata la pestilenza, Gallo e Volusiano avrebbero disposto minuziosamente l'organizzazione della sepoltura per le fasce più povere della popolazione, conquistandone il consenso, forse anche grazie all'elargizione di *congiaria*<sup>53</sup>.

Ora, l'atecnicità di questo riferimento, nonché la sua vaghezza in termini geografici, non consentono di individuare lo strumento giuridico utilizzato dall'imperatore per disciplinare questa situazione, cioè, se si fosse ricorsi, nell'ambito della discrezionalità legislativa del principe, ad un editto (magari *ratione personae*) oppure ad un mandato contenente le istruzioni dirette a

<sup>50</sup> Cfr. il recentissimo M. Orsag, A.E. McKinney, D.M. Reeder (a c. di), *Interdisciplinary Insights from the Plague of Cyprian*, London 2023, in cui sono discussi e in parte confutati i risultati raggiunti dai due principali studi sull'evento epidemico, cioè K. Harper, *Pandemics and Passages to Late Antiquity: Rethinking the Plague of c. 249-270*, in *JRA.* 28, 2015, 223-260; S.R. Huebner, *The 'Plague of Cyprian': a Revised View of the Origin and Spread of a 3rd.-c. CE Pandemic*, in *JRA.* 34.1, 2021, 1-34, cui adde G. Cuny, *Les crises épidémiques de l'empire romain, 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C.*, Montpellier 2023, 263-325 (tesi di dottorato).

<sup>51</sup> Vd. Harper, *Pandemics* cit. 244.

<sup>52</sup> Ad esempio Eutr. 9.5 (...*nihil omnino clarum gesserunt. Sola pestilentia et morbis atque aegritudinibus notus eorum principatus fuit*); Chronogr. a. 354, ed. *MGH Chronica Minora I*, p. 148 (*Gallus et Volusianus imper. ann. II m. im d. IX. cong. dederunt X CCL. his imp. magna mortalitas fuit*); Psell. *Hist. synt.* 45 (Γάλλος καὶ Βολουσιανός [...].τούτοιον δὲ βασιλευόντων λοιμώδης νόσος τὴν οἰκουμένην σχεδὸν ἅπασαν κατενείματο ἐφ' ὅλοις ἔτεσι πεντεκαίδεκα). Per la ricostruzione della tradizione delle opere storiografiche che descrivono l'epidemia e dei loro collegamenti vd. Harper, *Pandemics* cit. 241 ss.

<sup>53</sup> Per la Chronogr. a. 354 (vd. nt. precedente), le elargizioni ammonterebbero a 250 denari; si tratterebbe di una cifra ingente, considerato che, per non fare che una comparazione, Traiano in diciannove anni autorizzò *congiaria* per 650 denari; inoltre, l'importo del singolo *congiarium* generalmente non superava i 75 denari. Perciò, Gallo ne avrebbe disposti almeno tre. Vd. sul tema I. Marra, *I congiaria per i pueri della plebs urbana nell'impero romano. L'organizzazione amministrativa: dall'estemporaneità alla normazione. Fonti storico-letterarie, giurisprudenziali, epigrafiche e iconografiche*, in *MEP.* 27, 2022, 115 nt. 99.

qualche funzionario o, ancora, alla concessione di *iussa specialia*<sup>54</sup>.

D'altronde, pur con la consueta cautela nell'esame delle narrazioni di questi fenomeni, dove sia alcuni *tópoi* letterari<sup>55</sup>, sia le influenze politiche impattano sulla veridicità dei fatti, alcune evidenze della difficoltà di smaltimento dei corpi delle vittime provengono da Eusebio che, nel paragonare la condotta di cristiani e pagani nei confronti delle sepolture, rimarca come quest'ultimi lasciassero insepolti i cadaveri trattati come rifiuti<sup>56</sup>; si aggiungono, inoltre, alcuni rilievi archeologici<sup>57</sup>.

A voler confrontare questo fenomeno epidemico con gli altri due, ben più noti e studiati, occorsi nella storia della Roma imperiale, cioè la peste antonina e quella giustiniana, possiamo constatare che anche in quei frangenti l'amministrazione imperiale intervenne sul medesimo aspetto: Marco Aurelio promulgò *asperrimae leges* per proibire di inumare i defunti in un luogo arbitrario e finanzia le esequie dei più poveri<sup>58</sup>, così come Giustiniano affidò denaro pubblico

<sup>54</sup> Sulla suddivisione delle varie tipologie di costituzioni cfr., almeno, V. Marotta, T. Spagnuolo Vigorita, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma*. II. 3. *L'impero mediterraneo. La cultura e l'impero*, Torino 1992, 114-152; J.-P. Coriat, *Le prince législateur: La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Rome 1997, 29-113. Parla di «legge-provvedimento» e di «provvedimento amministrativo» in riferimento ad «atti privi di contenuto normativo» (in riferimento alle leggi agrarie) U. Laffi, *Leggi agrarie e colonarie*, in J.-L. Ferrary (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 461, pur dovendosi applicare la cautela necessaria in ogni caso di retroproiezione di nozioni di diritto positivo.

<sup>55</sup> P. Costa, *La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica*, in *AARC*. 25, 2023, 249 ss.

<sup>56</sup> Eus. *H.E.* 7.22.10. καὶ νοσεῖν ἀρχομένους ἀποθούντο καὶ ἀπέφευγον τοὺς φιλτάτους κὰν ταῖς ὁδοῖς ἐρρίπτουν ἡμυθῆτας καὶ νεκροὺς ἀτάφους ἀπεσκυβαλίζοντο, τὴν τοῦ θανάτου διάδοσιν καὶ κοινωνίαν ἐκτρέπομενοι, ἦν οὐκ ἦν καὶ πολλὰ μηχανωμένοι ἐκκλίνας ῥάδιον.

<sup>57</sup> Sulla presenza di alcune fosse comuni a Roma e in Egitto, con la rilevazione di livelli significativamente più alti di calce al loro interno vd. Harper, *Pandemics* cit. 226 ss. Un ulteriore elemento che provverebbe il legame tra l'epidemia e l'imperatore sarebbe l'emissione di un *antoninianus* con raffigurato *Apollo Salutaris*, interpretato tradizionalmente come un segnale dello scoppio della peste e un tentativo di protezione divina (pagana) da Harper, *Pandemics* cit. 225 ss. Non sono mancate ipotesi alternative, che legherebbero questo conio ad influenze iconografiche etrusche, care alle origini di Treboniano Gallo (vd. J. Heurgon, *Traditions étrusco-italiques dans le monnayage de Trebonien Galle*, in *Studi Etruschi* 24, 1956, 91 ss.).

<sup>58</sup> H.A. *Marc. Aur.* 13: (4) *Tunc autem Antonini leges sepeliendi sepulchrorumque asperrimas sanxerunt, quando quidem caverunt, ne quis [ubi] vellet fabricaretur sepulchrum. quod hodieque servatur (...).* (6) *Tantaque clementia fuit, ut et sumptu publico vulgaria funera iuberet (et) ecferrri.* Già Adriano e Antonino Pio erano intervenuti con alcuni provvedimenti che limitavano la possibilità di sepolture intramurarie (D. 47.12.3.5 [Ulp. 25 *ad ed.*]; H.A. *Pius* 12.3, su cui L. De Petris, *Riscontri del pluralismo legislativo nell'epistolario pliniano*, in *Annali della Facoltà*

a Teodoro, nominato *referendarius*, per risolvere le contingenti problematiche legate all'epidemia<sup>59</sup>.

Attinenti con la peste, quantomeno nella lettura del fenomeno data dal filone cristiano-apologetico, erano gli atti ostili nei confronti delle comunità cristiane perpetrati da Decio<sup>60</sup> e proseguiti, pur con differente intensità, anche da Treboniano Gallo. Sebbene della sua politica religiosa sia stata data un'interpretazione piuttosto variegata, giungendo a sostenere sia che Gallo avesse pienamente confermato la vigenza dell'editto persecutorio del suo predecessore<sup>61</sup>, sia che non vi sia stato alcun atto di prevaricazione durante il suo regno<sup>62</sup>, le fonti offrono qualche elemento per tentare di chiarire il quadro.

Innanzitutto, la concentrazione della totalità dei *libelli* papiracei<sup>63</sup> (che certificavano l'assolvimento degli obblighi di sacrificio imposti dall'imperatore) negli anni del regno di Decio (249-251 d.C.) e la loro mancanza durante il regno di Treboniano Gallo suggerirebbero una discontinuità, quantomeno a livello locale, nell'applicazione della linea deciana, forse per restituire alle élites locali una certa autonomia nell'organizzazione del culto pubblico oppure perché l'imperatore sarebbe stato pressato da nuove urgenze, come l'epidemia. A dirimere parzialmente la questione potrebbe essere d'ausilio la lettura di alcuni passaggi dell'epistolario di Cipriano, tratti dalle lettere composte

giuridica dell'Università di Camerino – Studi – 13, 2024, 1 ss.), il cui collegamento con l'epidemia era stato correttamente ridimensionato da C. Bruun, *La mancanza di prove di un effetto catastrofico della 'peste antonina' (dal 166 d.C. in poi)*, in E. Lo Cascio (a c. di), *L'impatto della peste antonina*, Bari 2012, 138 ss.

<sup>59</sup> Proc. Bell. 2.23.6-8; Pseud. Dyon. Chron. [Ed. Harrak (1999) p. 106-107] in cui si menziona la costruzione di seicento barelle e il reclutamento di uomini che scavassero fosse e ammassassero i corpi; in generale, sulla legislazione giustiniana relativa vd., da ultima, E. Pezzato, *Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale*, in TSDP. 14, 2021, 1 ss.

<sup>60</sup> Cfr. per i riferimenti bibliografici K. Harper, *Another Eyewitness to the Plague Described by Ciprian, with Notes on the Persecution of Decius*, in JRA. 29, 2016, 474 ss., cui adde Fargnoli, *Diritto, religione, politica* cit. 33-38, 49-52 che, prendendo in esame la letteratura precedente e le fonti intorno al cd. 'editto di Decio' il quale, come ben noto, obbligava i cittadini a sacrificare agli dei per ottenere un certificato da parte di una commissione locale che attestasse ciò, considera che si sia trattato di un tentativo di «consacrare l'impero romano agli dei per ottenere la loro protezione» e «assicurarsi la lealtà della popolazione»; contra J.B. Rives, *The Decree of Decius and the Religion of the Empire*, in JRS. 89, 1999, 135-154.

<sup>61</sup> Eus. H.E. 7.1; Zon. 12.21 (βαρὺς δὲ καὶ οὗτος γέγονε τοῖς Χριστιανοῖς καὶ οὐχ ἦπτον Δεκίου, διωγμὸν κατ'αὐτῶν ἐγείρας καὶ πολλοὺς ἀνελών); di questo avviso W.H.C. Frend, *A Note on Jews and Christians in Third-Century North Africa*, in JTHS. 21, 1970, 94-96.

<sup>62</sup> M. Sordi, *I cristiani e l'impero romano*, Milano 1983, 147-148. Significativamente assente il nome di Treboniano Gallo anche in R. Mentxaka, *El edicto de Decio y su aplicación en Cartago con base en la correspondencia de Cipriano*, Santiago de Compostela 2014.

<sup>63</sup> Vd. Fargnoli, *Diritto, religione, politica* cit. 50 nt. 103 (con bibliografia).

durante il regno di Treboniano Gallo (*Ep.* 55-61, 64-65)<sup>64</sup>:

Cypr. *Ep.* 55.9. *Qui Cornelium aduersus edicta feralia resistentem et minas et cruciatum et tormenta fidei uigore calcantem uel gladio inuaderent uel crucifigerent uel igne torrerent uel quolibet inaudito genere poenarum uiscera eius et membra laniarent?*

Cypr. *Ep.* 58.9. *Accipiamus quoque ad tegumentum capitis galeam spiritalem, ut muniantur aures, ne audiant edicta feralia, muniantur oculi, ne uideant detestanda simulacra, muniantur frons, ut signum dei incolume seruetur, muniantur os, ut dominum suum Christum uictrix lingua fateatur.*

Cypr. *Ep.* 59.6. *His ipsis etiam diebus quibus has ad te litteras feci ob sacrificia quae edicto proposito celebrare populus iubebatur clamore popularium ad leonem denuo postulatus in circo (...).*

Nelle tre lettere sopracitate sono evidenziate le ricorrenze di *edictum*; queste, in misura diversa, hanno condotto a sostenere la persistenza di una qualche forma di persecuzione dei cristiani anche sotto Treboniano Gallo; tuttavia, la diversità di contesti delle tre missive rende impraticabile raggiungere una condivisibile *reductio ad unitatem*: nella prima (*Ep.* 55.9), diretta ad Antoniniano, Cipriano esalta Cornelio, appena eletto pontefice, sottolineandone la tenacia e la fede incrollabile avverso gli *edicta feralia* (da attribuirsi necessariamente a Decio alla luce del fatto che Cornelio divenne papa al più tardi nella primavera del 251<sup>65</sup>), che comminavano varie torture, tra cui la crocifissione e la vivicombustione; similmente, anche in *Ep.* 58.9, indirizzata al popolo di Tibari, nel quadro dell'imminente fine del mondo prospettata dal vescovo a causa della malvagità e delle persecuzioni, gli *edicta feralia* non costituiscono una traccia del passaggio di Treboniano Gallo ma, una «rhetorical generalisation»<sup>66</sup>: i cristiani non devono prestare attenzione alle leggi umane<sup>67</sup>, ma cercare di mantenere intatta la sincerità del loro credo; infine, più indecifrabile appare la presenza dell'editto menzionato in *Ep.* 59.6, scritta proprio a papa Cornelio. Cipriano ha corso il rischio di essere divorato dai leoni, su proposta della popolazione eccitata, durante il compimento di sacrifici imposti da un *edictum*: esso è stato identificato

<sup>64</sup> Per la discussione della datazione delle lettere e la loro contestualizzazione vd. M. Christol, *Regards sur l'Afrique romaine*, Paris 2005, 213 ss.

<sup>65</sup> Per i dettagli cronologici vd. P. Franchi de' Cavalieri, *La persecuzione di Gallo a Roma*, in *Studi e Testi* 33, 1920, 181 nt. 1. Anche in *Ep.* 56.1 'in persecutione adprehensi' si lega alla persecuzione di Decio (Christol, *Regards* cit. 218).

<sup>66</sup> G.W. Clarke, *The Letters of St. Cyprian of Carthage III, Letters 55-66*, New York 1984, 232 nt. 35.

<sup>67</sup> Il fatto che vengano menzionati *edicta* sia in *Ep.* 55 sia in *Ep.* 58 ha condotto taluni a sostenere che Decio avesse promulgato più editti: il primo contro le autorità ecclesiastiche, il secondo più generale; il dibattito è tracciato in Rives, *The Decree of Decius* cit. 141-142.

tanto come un editto imperiale in senso stretto, quanto come una misura locale attuata da un funzionario, così come un provvedimento di carattere prettamente espiatorio per scongiurare l'epidemia<sup>68</sup>.

Il testo, di per sé, non offre elementi affidanti, a parte l'espressione *edicto proposito*. L'azione di *edictum proponere*, non priva di echi nelle fonti giurisprudenziali<sup>69</sup>, indica «la pubblicazione di un editto su supporto mobile e non duraturo (...) un atto concreto il cui soggetto è l'imperatore, ma che non è lui a compiere di persona»<sup>70</sup>.

Volendo fare un confronto con l'età tardoantica, nel disporre l'ordine di pubblicazione *edictis propositis*<sup>71</sup>, il legislatore (in particolare delle Novelle post-teodosiane) spesso non si limiterà ad indicare l'ambito territoriale di diffusione della legge, ma impartirà al destinatario (di solito il prefetto del pretorio) ulteriori indicazioni e precisazioni da trasfondere nei propri *edicta*, quali il monito che una disciplina recenziore è stata abrogata (Nov. Val. 8.2.1) o l'evidenziare il diverso trattamento all'interno della stessa categoria professionale (Nov. Theod. 10.2.1)<sup>72</sup>: operazioni formali in cui non è evidentemente richiesta alcuna 'creatività' al funzionario.

Ora, pur essendo impraticabile applicare *sic et simpliciter* questa considerazione al nostro caso se non altro per ragioni cronologiche e di diversa struttura dell'amministrazione imperiale, risulta difficilmente immaginabile che i funzionari africani avessero avuto un grado di autonomia decisionale così elevato da disporre il compimento di sacrifici. Perciò, pur in un quadro di collaborazione tra la cancelleria di Treboniano Gallo e l'amministrazione periferica africana, la paternità della misura deve comunque essere ascritta all'imperatore.

<sup>68</sup> Le varie posizioni sono presentate in Franchi de' Cavalieri, *La persecuzione* cit. 184-185 e P. Keretztes, *The Decian Libelli and Contemporary Literature*, in *Latomus* 34.3, 1975, 780 nt. 160.

<sup>69</sup> D. 27.2.6 (Tryph. 14 disp.); D. 50.2.3.1 (Ulp. 3 de off. proc.). Vd. D. Mantovani, *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in C. Buzzacchi, I. Fagnoli (a c. di), *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, Milano 2021, 181 ss., per l'elencazione delle occorrenze di *edictum + proponere*, talvolta legato alle *laudationes edicti*.

<sup>70</sup> A. Capone, *Edictum proponere: nota a margine dell'editto di Galerio (30 aprile 311)*, in *QLSD*. 2, 2012, 65, 66 a commento di Tert. *Bapt.* 11.1.

<sup>71</sup> Sulla *propositio* delle costituzioni imperiali, e le differenti regole per le *epistulae* imperiali e le *subscriptiones* rivolte a privati, con particolare riferimento all'età imperiale, vd. G.D. Merola, *La corrispondenza imperiale con le città greche*, in *Historika* 8, 2018, vd. 356 nt. 8.

<sup>72</sup> Sul punto e con una ricca esemplificazione M. Bianchini, *Sulle modalità di pubblicazione delle Novelle post-teodosiane*, in *RDR*. 20, 2020, 1 ss., cui adde G. Maragno, *Punire e sorvegliare. Sanzioni in oro, imperatori, burocrazia*, Napoli 2020, 67 nt. 47, che sottolinea il fatto che spesso negli ordini di pubblicazione fossero contenute le misure sanzionatorie per chi non avesse ottemperato alla diffusione della legge.

Poi, sull'*occasio* del provvedimento, si può avanzare solamente qualche speculazione: il fatto che non si abbiano riferimenti diretti o indiretti ad eventuali conseguenze sanzionatorie per il mancato compimento dei sacrifici, a differenza di quanto si riscontra per l'editto deciano<sup>73</sup>, porterebbe a pensare di trovarsi innanzi ad una generica *supplicatio* di tutto il popolo disposta dall'imperatore; in altre parole «an unusual and dramatic rite to win the particular favour of the gods»<sup>74</sup>, una pratica rituale assai ricorrente a partire dall'età repubblicana proprio per far fronte, da un punto di vista religioso-espiatorio, alle epidemie<sup>75</sup>, e che nel III secolo poteva conservare ancora alcuni echi.

Ciò non toglie che Treboniano Gallo avesse anche preso provvedimenti esplicitamente rivolti contro le comunità cristiane<sup>76</sup>, con particolare riguardo al clero dirigente (τοὺς ἱερούς ἄνδρας, τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης αὐτῶ καὶ τῆς ὑγείας προσβέοντας πρὸς τὸν Θεὸν<sup>77</sup>– similmente a Massimino Trace<sup>78</sup>) e attraverso un gesto eclatante: la deposizione e la relegazione a *Centumcellae* del vescovo di Roma Cornelio<sup>79</sup>, che subito un processo pubblico e circondato dal

<sup>73</sup> È lo stesso Cipriano a non lesinare dettagli sul punto fornendo informazioni su imprigionamento, esilio e confisca dei beni irrogati in conseguenza al mancato ottenimento dei *libelli* (Cypr. Ep. 6, 10.1, 19.3, 20.2); non si è, però, in grado di dimostrare la presenza delle sanzioni nel testo della legge: vd. Rives, *The Decree of Decius* cit. 137.

<sup>74</sup> Rives, *The Decree of Decius* cit. 151; questo fine sarebbe da leggere, forse, insieme all'emissione delle monete di cui a nt. 57.

<sup>75</sup> Note dal racconto liviano sono, ad esempio, la *supplicatio pro valetudine populi* del 212 a.C. (Liv. 38.44) o quella del 180 a.C. per il ristabilimento della salute a Roma e per *omnia fora conciliabulaque* (Liv. 40.37), indette dai consoli su istanza del Senato; vd. F.J. Casinos Mora, *Tanta pestilentia fuit ... Recursos rituales y jurídicos para conjurar las epidemias en la antigua Roma*, in *Studia Historica Historia Antigua* 40, 2022, 220.

<sup>76</sup> Forse è stata proprio l'introduzione dei sacrifici a dare a Gallo l'occasione di adottare nuovi provvedimenti esemplari: G. Ferri, *Note a margine del restauro della cripta di Cornelio nel comprensorio callistano: la documentazione delle pitture altomedievali nelle tavole cromolitografiche de la Roma Sotterranea cristiana*, in *Rivista di archeologia classica* 95, 2019, 115 nt. 2; un suggestivo graffito demotico (Philae 416), databile al 253 d.C., menziona un Cesare che avrebbe ricevuto (probabilmente per il tramite del prefetto d'Egitto) da parte dei Meroiti alcuni doni, ricavato di sacrifici e offerte alle divinità egizie; tale Cesare sarebbe da identificarsi con Treboniano Gallo (cfr. J. Pope, *The Demotic Proskynema of a Meroite Envoy to Roman Egypt (Philae 416)*, in *Enchoria* 31, 2008/2009, 68 ss.).

<sup>77</sup> Eus. *H.E.* 7.1.

<sup>78</sup> Eus. *H.E.* 6.28.

<sup>79</sup> Sulla sua controversa elezione, sulla questione dei *lapsi* e sul rapporto conflittuale con Novaziano che in risposta alla mancata ascesa al soglio pontificio avrebbe costituito l'omonimo movimento scismatico vd. M. Marcos, *The Making of Novatian the Heretic and the Early Geography of Novatianism*, in *SMSR*. 85.1, 2019, 77 ss. Sul personaggio cfr. *Lib.pontif.* XXII Cornelius.

sostegno della *ecclesia romana*<sup>80</sup>, morì in esilio e divenne martire<sup>81</sup>.

Nonostante l'intreccio dell'evento pestilenziale e della magmatica situazione religiosa (in special modo a Roma e nel Nord Africa) dovette assorbire buona parte dell'energia politico-amministrativa di Treboniano Gallo, è comunque possibile riportare qualche cursoria informazione circa la politica amministrativa e militare, atteso che a segnare la conclusione dell'esperienza come imperatore fu proprio lo scontro con Emiliano, causato dalla gestione delle truppe nei rapporti conflittuali con le popolazioni germaniche.

Per quanto concerne la politica municipale, vale la pena ricordare la concessione del *ius coloniae* a *Perusia*, dei cui dintorni Treboniano Gallo e la sua famiglia erano originari<sup>82</sup>, distrutta a seguito del *Bellum Perusinum*, e sottoposta ad una profonda ricostruzione e riorganizzazione istituzionale nel I sec. d.C.<sup>83</sup>; al tempo dell'imperatore la città era ancora un *municipium*, dal momento che, è ben noto, «il passaggio dal quattorvirato al duovirato non corrisponde a una trasformazione da municipio a colonia»<sup>84</sup>.

Nel corso del III secolo sono numerose sia in Italia sia nelle province le concessioni da parte dell'imperatore del titolo di *colonia*, ormai a carattere meramente onorifico e confermato dal fatto che le città aggiungessero nei loro toponimi *nomina* e *cognomina* dell'imperatore concedente, senza però ottenere dei vantaggi tangibili oltre il prestigio e il raggiungimento di una forte mimesi con Roma<sup>85</sup>.

<sup>80</sup> Per Cypr. *Ep.* 60.1, alcuni *lapsi* vennero arrestati e condannati durante il processo; questo non proverebbe, però, che Treboniano Gallo avesse autorizzato una persecuzione generale: anche durante gli attacchi ai vertici cristiani perpetrati da Valeriano nel 257 molti fedeli vennero catturati e deportati *ad metalla*; vd. sul punto Franchi de' Cavalieri, *La persecuzione* cit. 189.

<sup>81</sup> I suoi resti rimasero a *Centumcellae* per essere traslati a Roma solo dopo il 253. D'altronde, per chi come Cornelio aveva subito *deportatio* o *relegatio* era fatto divieto essere sepolto in patria *inconsulto principe* (D. 48.24.2 [Marcian. 2 *publ.*]) ed è difficile da ipotizzare che Treboniano Gallo avesse acconsentito a ciò.

<sup>82</sup> Cfr. *supra* nt. 15.

<sup>83</sup> La letteratura ancora maggioritaria attribuisce al principato di Augusto il merito del compiuto riassetto costituzionale di (*Augusta*) *Perusia*, ora *restituta* (*CIL*. XI 1923); vd. per tutti, Spadoni, *Perugia* cit. 101 ss. Non manca un inquadramento alternativo: C. Letta, *Ancora sull'introduzione del duovirato municipale nella Perusia romana*, in Bonamente (a c. di), *Augusta Perusia* cit. 137-154, osservando, tra l'altro, che la pur sicura ricostruzione della città sotto Augusto non avrebbe comportato la conversione ad *Augusta*, unitamente al fatto che in alcune iscrizioni i *quattorviri* (sostituiti dai *duoviri*) compaiono fino al I sec. d.C., posticipa il passaggio ad *Augusta* sotto Tiberio.

<sup>84</sup> Letta, *Ancora sull'introduzione* cit. 138.

<sup>85</sup> Vd. A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973, 411-415, cui adde A. Raggi, *Cittadinanza colonaria e cittadinanza romana*, in G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (a c. di), *Colonie romane nel mondo greco*, Roma 2004, 55 ss. per il commento di Gell. *Noct. Att.* 16.13.8-9, che mette a confronto colonie e municipi.

Così, come è testimoniato in ben tre rilevanti monumenti perugini, siamo in grado di leggere *COLONIA VIBIA*, rispettivamente, sulla Porta di Augusto (*CIL* XI 1929) e sulla Porta Marzia (*CIL* XI 1930)<sup>86</sup> come un'aggiunta sulla cornice del fregio metopale, sulla Porta Eburnea in alcuni frammenti disgiunti tra loro (*CIL* XI 1931), ad indicare nel regno di Treboniano Gallo un indiscusso *terminus post quem* per considerare *Perusia* una *colonia*.

Passiamo, invece, a esaminare brevemente le questioni di politica estera. Due sono i fronti che l'imperatore dovette gestire: l'area medio-orientale<sup>87</sup>, che al tempo di Gallo vedeva la massiccia espansione del regno sasanide a discapito dei territori confinanti, costituendo una seria minaccia per i Romani<sup>88</sup>; l'area danubiana, in cui il patto siglato dall'imperatore con i Goti andava onorato, onde evitare rappresaglie e ulteriori incursioni nemiche.

Ebbene, per quanto concerne la prima, tra il 252 e il 253 alcuni indizi lasciano supporre che Treboniano Gallo stesse pianificando una campagna orientale: la zecca di Antiochia, che negli anni immediatamente precedenti aveva prodotto unicamente tetradracmi, avviò una coniazione massiva di *antoniniani*, «l'espèce monétaire militaire par excellence»<sup>89</sup>, con dei tipi iconografici significativi, quali *Mars Propugnator*<sup>90</sup>, che suggerirebbe l'arrivo dell'imperatore in assetto militare; ciò potrebbe essere letto contestualmente all'aggressiva politica di espansione che Shapur I, re sasanide, attuò nel 253, con l'invasione dell'Armenia, gesto da parte sua giustificato, come è possibile ricavare dalle *Res Gestae Divi Saporis*, dal fatto che un Cesare (Treboniano Gallo) con un comportamento fraudolento aveva danneggiato gli Armeni<sup>91</sup>.

Quanto al fronte danubiano, la politica temporeggiatrice di Gallo (forse finalizzata all'organizzazione della campagna orientale)<sup>92</sup> indusse i Goti, dopo un

<sup>86</sup> B. Borghesi, *Sulla iscrizione perugina della Porta Marzia*, in *ASI*. 16.1, 1850, 89 ss.

<sup>87</sup> Gli scontri nell'area risalgono già al I sec a.C. Per la contestualizzazione storico-geografica dei contatti tra i Parti e Roma, dalle origini alla battaglia di Carre, vd. G. Traina, *La resa di Roma, 9 giugno 53 a.C., battaglia di Carre*, Bari 2011, 4 ss.

<sup>88</sup> J. Wiesehöfer, *Das Reich der Sasaniden*, in Johne, Hartmann, Gerhardt (a c. di), *Die Zeit der Soldatenkaiser* cit. 531 ss.

<sup>89</sup> Christol, *A propos* cit.70, con utili tabelle quantitative relative ai tesori ritrovati a Dura Europos.

<sup>90</sup> Secondo i rilievi di Metcalf, *The Antioch Hoard* cit. 92, esso rappresenterebbe il tipo più riprodotto in entrambe le officine antiochene (oltre il 90%).

<sup>91</sup> I. 10: καὶ ὁ Καῖσαρ πάλιν ἐψεύσατο καὶ εἰς τὴν Ἀ[ρμενία]ν ἀδικίαν ἐποίησεν (riferimenti in <https://epigraphy.packhum.org/text/314697>); per l'identificazione con Treboniano Gallo e la spiegazione degli eventi che portarono al conflitto (in particolare, l'installazione di Hormizd-Ardashir, figlio di Shapur I, sul trono armeno e la fuga a Roma del legittimo pretendente Trdat III) vd. Coloru, *L'imperatore prigioniero* cit. 35 ss.

<sup>92</sup> È di questo avviso Christol, *A propos* cit. 74.

breve periodo di stasi, a spingersi in Asia Minore, dove cinsero d'assedio Pessinunte ed Efeso, adducendo a pretesto il mancato pagamento dei tributi pattuiti da parte dei Romani.

Da iscrivere cronologicamente in questa fase vi è l'unica risposta dell'imperatore successiva alla negoziazione dell'estate del 251, sotto forma della concessione di un diploma militare (AE. 2004, 1918)<sup>93</sup>:

*Intus*

]GALLUS[  
]TRIB POT[  
]DV{L}MNIANVS  
]IMP PP  
]ERVNT IN COHOR[  
]CEM I II III IIII  
]VI ET PIAE[  
]S VN[<sup>95</sup>

*Extrinsecus*

]PR GALLIAN[  
M. VLPIO M F SE[  
AEL VIM  
DESCRIPT ET RECOGNIT EX TABV[  
EST ROM IM MVRO POST TEM[  
]A D MINERVA[<sup>94</sup>

La cronologia non può essere fissata con sicurezza per via della perdita dell'indicazione della *tribunicia potestas* e dell'assenza della datazione consolare: l'alternativa è tra il 7 gennaio 252 e il 7 gennaio 253<sup>96</sup>.

Posto ciò, il documento, piuttosto negletto, è di indubbio interesse: si tratta di uno degli ultimi esemplari di diplomi militari, la cui prassi, già ampiamente ridotta nel III secolo, sarebbe terminata agli inizi del IV secolo<sup>97</sup>, nonché dell'u-

<sup>93</sup> La restituzione del testo è di Pangerl, *Ein Militärdiplom* cit. 101. La trascrizione nelle due note seguenti è tratta da <https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD056064>.

<sup>94</sup> ----- coh(ortis) ---] pr(aetoriae) Gallian[ae Volusianae p(iae) v(indicis)] M(arco) Ulpio M(arci) f(ilio) Se[---] Ael(io) Vim(inacio) descript(um) et recognit(um) ex tabu[la aerea quae fixa] est Rom(ae) i<n=M> muro post tem[pl(um) divi Aug(usti)] ad Minerva[m].

<sup>95</sup> [Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Vibius Trebonianus] Gallus [Pius Fel(ix) Inv(ictus) Aug(ustus) pontif(ex) max(imus)] trib(unicia) pot(estate) [--- co(n)s(ul) --- imp(erator) p(ater) p(atriciae) et Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Vibius Vel]du[du]mianus [Volusianus Pius Fel(ix) Inv(ictus) Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) --- co(n)s(ul) ---] imp(erator) p(ater) p(atriciae) [nomina militum qui militav]erunt in cohор[tibus praetoriis Gallianis et Volusianis de]cem I II III IIII [V VI VII VIII VIII X piis vindici(bus) q]ui {et} pi[is]a[e] [et fortiter militia functi] sun[ti] ---], cui Pangerl, *Ein Militärdiplom* cit. 103 integra: 'ius tribuimus conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut, etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos, a.d. VII. id. Ian. (Consuln zu ergänzen für 252 oder 253) co(n)s(ulibus)'..

<sup>96</sup> Ciò alla luce della consuetudine consolidata per i diplomi militari a partire dal 210 d.C. (ad es. *CIL*. XVI 153; XVI 155). Perciò, per quanto riguarda una possibile integrazione della *tr. pot.*, alla luce della proposta di nt. 42, si potrebbe immaginare che la concessione fosse avvenuta nella II o nella IIII *tr. pot.* di Treboniano Gallo.

<sup>97</sup> *RMD*. I 78 (306 d.C.); per un approfondimento sul punto vd. F. Castagnino, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano 2022, 152-159, che lega la caduta in desuetudine della

nico concesso da Treboniano Gallo e, in generale, destinato ad un veterano di *Aelium Viminacium*, Marco Ulpio, che aveva militato nelle *cohortes praetoriae Gallianae Volusianae*<sup>98</sup>; pur non essendo in grado di ricostruirne il contenuto per il suo pessimo stato di conservazione e, quindi, verificarne il suo grado di aderenza alla struttura tipica dei diplomi<sup>99</sup>, ciò che è rilevante ai fini di questa indagine è l'ascrizione della fonte all'attività normativa di Treboniano Gallo, giacché, come è noto, il presupposto giuridico per la concessione dei privilegi ai soldati tramite diplomi era la promulgazione di una *constitutio* che recava la lista delle unità coinvolte e la natura dei benefici, di cui il diploma, estrinsecazione dell'*imperium* del *princeps*<sup>100</sup> e destinato al singolo soldato, rappresentava, grazie alla formula *descriptum et recognitum* e alla sottoscrizione di sette testimoni, copia conforme<sup>101</sup>. Tale scelta di Treboniano Gallo, sia che la si ponga nel 252, sia, a maggior ragione, nel 253, dimostrerebbe la necessità imperiale di fidelizzare i veterani<sup>102</sup> tra i pretoriani (i *milites* tradizionalmente più vicini all'imperatore) e, più in generale, la popolazione romana dell'area, in una fase in cui l'imperatore si trovava a Roma, i Goti promuovevano scorribande e la figura di Emiliano<sup>103</sup> si stava sempre più stagliando come decisiva per il contenimento nemico.

Egli, infatti, da governatore della Mesia, pur *obscurissime natus (obscurius*

pratica nella seconda metà del III secolo, tra gli altri motivi, all'epidemia, che avrebbe diminuito la disponibilità di manodopera e di materie prime.

<sup>98</sup> Attestate risultano anche una *cohors II Paphlagonum Galliana Volusiana* e una *cohors II equitata Galliana Volusiana*, menzionate in iscrizioni provenienti da Dura Europos. Sulla scelta di alcuni imperatori di modificare gli epiteti onorifici delle *cohortes* vd. M. Hebblewhite, *The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395*, Oxon 2017, 192 ss.

<sup>99</sup> Su cui Castagnino, *I diplomata* cit. 25-26.

<sup>100</sup> Parlano di assenza di «un vero e proprio carattere normativo» Marotta, Spagnuolo Vigorita, *La legislazione imperiale* cit. 124; in termini simili O. Licandro, 'Il diritto inciso'. *Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania 2002, 175.

<sup>101</sup> Per il dibattito su quale sia la tipologia di costituzione, se *leges datae* o editti, a fondamento dell'emissione dei diplomi militari vd. Castagnino, *I diplomata* cit. 179 ss.

<sup>102</sup> Va rilevato, però, che la condizione dei militari durante la crisi del III secolo non ebbe significativi miglioramenti, né dal punto di vista giuridico né economico, nonostante spesso l'impulso di nomina ad imperatore fosse provenuto dalle truppe: per l'analisi delle costituzioni del periodo che coinvolgevano soldati vd. in D. Liebs, *Kommilitonen erhalten Bescheid. Die Reskripte der Soldatenkaiser an Soldaten*, in Babusiaux, Kolb (a c. di), *Das Recht* cit. 89 ss.; le vicende storiche e la correlazione tra la scarsa produzione di diplomi militari e il disinteresse verso i soldati è lumeggiato da M.A. Spiedel, *Kaiserliche Privilegien, Urkunden und die ‚Militärararchie‘ des Zeitalters der ‚Soldatenkaiser‘. Einige Beobachtungen*, in Babusiaux, Kolb (a c. di), *Das Recht* cit. 46 ss.

<sup>103</sup> Per qualche ragguaglio sulla sua figura e sul suo brevissimo regno vd. Bleckmann, *Die Reichskrise des III. Jahrhunderts* cit. 178-180, 289-291; Kienast, Eck, Heil, *Römische Kaisertabelle* cit. 203.

*imperavit*)<sup>104</sup>, si fece carico, già nel corso del 252, di organizzare una controffensiva bellica che si rivelò efficace. Ottenuto questo successo anche grazie alla promessa fatta ai suoi soldati di destinare loro in caso di vittoria quanto dovuto ai barbari<sup>105</sup>, Emiliano venne proclamato imperatore dalle stesse truppe che avevano acclamato Treboniano Gallo.

Venuto a sapere delle azioni di Emiliano e del fatto che questi stava rientrando in Italia per ottenere il pieno riconoscimento della sua carica, Gallo inviò una richiesta di soccorso militare a Valeriano, allora in Rezia per predisporre un contingente da inviare contro i Sasanidi, ma, non attendendo i rinforzi richiesti, preferì andare incontro ad Emiliano. Ebbene, questa mossa costò la vita all'imperatore e al figlio Volusiano, uccisi ad *Interamna Nahars* (o, secondo alcuni, a *Forum Flamini*)<sup>106</sup> tra giugno e luglio del 253<sup>107</sup> per mano dei propri soldati che, secondo Aurelio Vittore, erano stati irretiti dalle promesse di maggiori donativi<sup>108</sup> da parte di Emiliano.

### III. I rescritti di diritto privato

Ripercorso il periodo di regno di Treboniano Gallo nel tentativo di rinvenire alcune tracce della sua attività normativa – e le relative *occasiones* – attraverso testimonianze letterarie e documentarie, si può ora dedicare l'attenzione alle fonti prettamente giuridiche: ascrivibili alla sua cancelleria (e del figlio Volusiano) sono due costituzioni contenute nel *Codex Iustinianus*, C. 2.18(19).16 e C. 3.36.12, entrambe della primavera del 252.

Quantitativamente, un dato così esiguo non rappresenta un risultato isolato tra i *Soldatenkaiser*, giacché si riscontrano esempi di imperatori con una

<sup>104</sup> Eutr. 9.5.

<sup>105</sup> Zon. 12.21. Per Iord. *Get.* 105, invece, Emiliano saccheggiò la Mesia per ricavarne un bottino.

<sup>106</sup> Per Coloru, *L'imperatore prigioniero* cit. 40 ss., lo scontro avvenne ad *Interamna* ma l'assassinio degli Augusti a *Forum Flamini*; sulle fonti sul punto vd. Huttner, *Von Maximinus Thrax* cit. 216 nt. 505.

<sup>107</sup> La cronologia di Emiliano è piuttosto complessa da ricostruire, soprattutto per stabilire correttamente il suo *dies imperii* alla luce del probabile sfasamento tra Roma e le province e la conseguente parziale sovrapposizione con Treboniano Gallo (la cui ultima attestazione è in P.Oxy. VIII 11119.30, il 22 agosto 253); vd. H. Mattingly, *The Reign of Aemilian. A Chronological Note*, in *JRS.* 25, 1935, 55-58; Peachin, *Roman Imperial Titulature* cit. 36-37.

<sup>108</sup> Aur. Vict. *Caes.* 31.1-2: *Aemilius Aemilianus summam potestatem corruptis militibus arripuit. Ad quem expugnandum profecti Interamnae ab suis caeduntur spe praemii maioris ab Aemilio, cui nullo labore seu detrimento victoria obveniebat.*

*Reskriptenproduktion* simile o ancora più ridotta<sup>109</sup>, le cui ragioni restano oggetto di speculazioni in parte confliggenti. Se, da una parte, è verisimile immaginare che gli impegni bellici in cui l'imperatore era occupato contribuissero a ridurre la produttività dei suoi uffici, bisogna ammettere che Treboniano Gallo, una volta accordatosi con i Goti nel giugno del 251, non partecipò attivamente ad alcun conflitto<sup>110</sup>, ma si trattene a Roma per l'intera durata del suo dominio; convincentemente, però, alla luce del meccanismo delle *petitiones* caratteristico dei rescritti, sarebbe proprio la perdurante residenzialità dell'imperatore nello stesso luogo a influire sul numero di costituzioni emesse, giacché, specialmente per le *subscriptiones* richieste da privati (soprattutto quelli che non potevano permettersi un viaggio a Roma o un procuratore che vi andasse), un alto tasso di mobilità della cancelleria agevolerebbe la possibilità di avere un contatto diretto con un numero più elevato di *cives*<sup>111</sup>.

Per quanto riguarda la tipologia, si tratta chiaramente di due rescritti<sup>112</sup> – la forma di *constitutio principis* largamente più utilizzata a partire dai Severi<sup>113</sup> – indirizzati a richiedenti privati, i cui casi concreti, che originariamente dovevano essere esposti nel libello, sono facilmente desumibili dal contenuto delle

<sup>109</sup> Ad es. Massimino Trace: 2 rescritti in 40 mesi; Aureliano: 6 rescritti in 60 mesi; Probo: 4 rescritti in 74 mesi. I dati sono ricavati da Sirks, *Das Recht* cit. 45. In generale, la produzione normativa durante la crisi del III secolo (235-284 d.C.) fu tutt'altro che esigua, giacché consta, per limitarsi al Codice Giustiniano, di circa cinquecento costituzioni (cfr. M. Schuol, *Das Recht*, in Johne, Hartmann, Gerhardt [a c. di], *Die Zeit der Soldatenkaiser* cit. 633 ss.), benché la sua distribuzione nel tempo non sia uniforme. In generale, non bisogna dimenticare che la tradizione dei rescritti predioclezianeî (e la loro confluenza nel Codice Giustiniano) si deve al Codice Gregoriano ed è, quindi, già a partire dal filtro applicato per la sua redazione cui si devono queste risultanze numeriche.

<sup>110</sup> Contrariamente a quanto sostenuto da Sirks, *Das Recht* cit. 45, per il quale Gallo era un «Kaiser (war) oft kriegsbedingt abwesend und konnte keine Petitionen empfangen oder beantworten».

<sup>111</sup> Le diverse modalità di accesso all'imperatore a seconda del soggetto richiedente e del suo status sono ben riassunte in A.J.B. Sirks, *Making a Request to the Emperor: Rescripts in the Roman Empire*, in L. De Blois (a c. di), *Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire: Proceedings of the First Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 27 B.C. - A.D. 406)*, Leiden, June 28-July 1, 2000, Amsterdam 2001, 122-123.

<sup>112</sup> Si tratta più precisamente di *subscriptiones*, le risposte dell'imperatore in calce al *libellus/prex/supplicatio* del privato; le *subscriptiones* rappresentavano, insieme alle *epistulae*, le due *species* con cui l'attività rescrittiva dell'imperatore si sostanziava. Per un approfondimento della caduta in desuetudine del termine *scriptio* a favore del *rescriptum* vd. Marotta, Spagnuolo Vigorita, *La legislazione imperiale* cit. 112 ss.

<sup>113</sup> I dati relativi alle costituzioni prescelte dai Severi, divise per tipologia, rivelano l'assoluta predominanza per i rescritti (1200 su 1365 provvedimenti: il 77,1% per Settimio Severo, il 91,8% per Caracalla, il 99,1% per Alessandro Severo: cfr. Coriat, *Le prince législateur* cit. 153-157).

costituzioni stesse, forse, in conformità alla nuova modalità di pubblicazione dei rescritti che, sicuramente dall'età severiana, non richiedeva più la contestuale affissione del libello e della *subscriptio*, ma solamente della seconda<sup>114</sup>.

Complessivamente, le due costituzioni hanno fornito impressioni divergenti a chi, pur senza trattarle in modo specifico, le ha prese in considerazione: se Hanslik parla di «Verordnungen im Sinne einer gesunden Familienpolitik»<sup>115</sup>, Crifò le definisce, rispetto ai rescritti di Filippo l'Arabo e Decio, «non meno interessanti»<sup>116</sup>, laddove per Liebs si tratta solamente di «zwei wenig aussagekräftigen Reskripte»<sup>117</sup>.

Ad essere affrontati sono tradizionali istituti di diritto privato<sup>118</sup>: rispettivamente, l'*actio negotiorum gestorum* (in rapporto con l'*actio mandati*) utilizzata tra componenti della famiglia e le modalità di attuazione di una divisione tra fratelli, temi allo sviluppo dei quali la legislazione del III secolo ha contribuito, occupandosene non di rado<sup>119</sup>.

La prima costituzione, dal punto di vista cronologico, è C. 3.36.12 (del 14 marzo 252) ed è diretta a Rufo:

C. 3.36.12. IMPP. GALLUS ET VOLUSIANUS AA. RUFO. *Non ideo divisio inter*

<sup>114</sup> Vd. D. Nörr, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in ZSS. 98, 1981, 20 ss. La questione si inserisce nella più articolata problematica, che egredisce i confini di questa ricerca, se si ricorresse ad una 'massimazione' dei rescritti e, se sì, chi ne fossero gli autori (se la cancelleria redigente o, in alternativa, se questa sia frutto dell'attività compilatoria compiuta dai giustiniane), i cui termini sono ripresi da E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto (Venezia, 1967)*, Firenze 1971, 827-833, in replica alle posizioni sostenute da M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, 40 ss., che sosteneva quanto essenziali nel contenuto fossero i testi già nella loro forma originaria; a ciò *adde* M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in AUPA. 51, 2006, 381 ss., per alcune considerazioni sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici preposti alla conservazione degli atti.

<sup>115</sup> Hanslik, s.v. *Vibius* cit. col. 1990.

<sup>116</sup> G. Crifò, *Una (vecchia) questione in tema di fonti. «Historia Augusta» e «Codex Iustinianus»*, in *Index* 34, 2006, 485.

<sup>117</sup> D. Liebs, *Juristen als Sekretäre der römischen Kaiser*, in ZSS. 100, 1983, 502.

<sup>118</sup> Seguendo le ricerche di identificazione dei funzionari redigenti di Honoré, *Emperors and Lawyers* cit. 121-125, si tratterebbe del «secretary no. 13», attivo sicuramente tra il 241 e il 246 (ma forse estendibile al regno di Treboniano Gallo per via di alcune scelte stilistiche ricorrenti, dotato di concisione nell'esprimere principi giuridici, forse, perché avvocato).

<sup>119</sup> Basti qualche rilievo numerico: C. 2.18 ('*De negotiis gestis*') contiene sei rescritti di Settimio Severo, tre di Caracalla, cinque di Alessandro Severo, uno di Gordiano III, uno di Treboniano Gallo, sette di Diocleziano; C. 3.36 ('*Familiae erciscundae*') contiene un rescritto di Settimio Severo, due di Caracalla, due di Alessandro Severo, cinque di Gordiano III, uno di Filippo l'Arabo, uno di Treboniano Gallo, tredici di Diocleziano.

*te ac fratrem tuum, ut proponis, facta irrita habenda est, quod eam scriptura secuta non est, cum fides rei gestae ratam divisionem satis adfirmet.* PP. PRID. ID. MART. GALLO A. II ET VOLUSIANO CONSS.

Contenuta nel titolo 3.36 *'Familiae erciscundae'*, la disposizione presenta una fattispecie i cui estremi sembrano agevoli da rappresentare, grazie anche ai riferimenti al destinatario e alla sua prospettazione dell'accaduto (*te ac fratrem tuum, ut proponis*): Rufo e suo fratello si trovano in una situazione di proprietà indivisa; sciolta questa con una divisione, una delle parti è assalita dallo scrupolo – in vista di un processo, in corso o imminente, che coinvolge le parti (o in rapporto con un terzo) – di non aver concluso correttamente la procedura giacché è mancato un documento che dimostrasse l'avvenuta divisione.

La risposta di Treboniano Gallo è intrecciata alla descrizione dei fatti: la mancanza di un atto scritto non inficia la divisione giacché la *fides rei gestae*, da intendersi come «l'esistenza delle dichiarazioni o dei fatti essenziali per la formazione del giudizio di fatto da parte del giudice, e quindi l'affidamento che si deve fare sui medesimi per la valutazione giuridica della fattispecie»<sup>120</sup>, rende

<sup>120</sup> G.G. Archi, *'Civiliter vel criminaliter agere' in tema di falso documentale. (Contributo storico-domatico al problema della efficacia della scriptura.)*, in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano 1981, 1610, che così definisce *fides veritatis*, considerata dallo studioso un'espressione sinonimica di *fides rei gestae*. L'utilizzo di quest'espressione disvela l'approccio adottato dalla cancelleria imperiale nel difendere la tenuta dei principi del diritto romano nella «lotta» contro l'emersione della essenzialità della dichiarazione scritta, cui sulla base delle «vedute ellenistiche (...) si viene ad attribuire (...) un'efficacia davvero sorprendente» (cfr. Archi, *'Civiliter vel criminaliter agere'* cit. 1621). Probanti anche le altre occorrenze di *'fides rei gestae'* nelle fonti codicistiche, dove è accostata sia a patti (divisori): D. 2.14.40.2 (Pap. 1 resp.): *Post divisionem bonorum et aeris alieni singuli creditores a singulis heredibus non interpositis delegationibus in solidum, ut convenerat, usuras acceptaverunt: actiones, quas adversus omnes pro partibus habent, impediendae non erunt, si non singuli pro fide rei gestae totum debitum singulis offerant* (nella traduzione italiana del Digesto, a c. di S. Chipani, *'pro fide rei gestae'* è resa opportunamente con «nel rispetto dell'affidamento di quanto compiuto»; sul passo vd. W. Kunkel, *Papinian D. 2,14,40*, in *ZSS.* 111, 1994, 440-441); sia all'oggetto della prova testimoniale: D. 22.5.11 (Pomp. 33 *ad Sab.*): *Ad fidem rei gestae faciendam etiam non rogatus testis intellegitur*. Per Schnebelt, *Reskripte* cit. 192, la *res gesta* è la «tatsächlichen Vollzug der Abrede». Per una panoramica sulla nozione di fides e bona fides, tra la sterminata bibliografia, si vedano almeno i contributi italiani: M. Talamanca, *La 'bona fides' nei giuristi romani 'Leerformel' e valori dell'ordinamento*, in L. Garofalo (a c. di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, (Padova, Venezia, Treviso, 14-15-16 giugno 2001)*, 4, Padova 2003, 1-313; R. Fiori, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica* in Id. (a c. di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 2*, Napoli 2006, 127 ss.; Id., *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in Id. (a c. di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 3*, Napoli 2008, 237-259; Id., *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica* in Id. (a c. di), *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto*

l'accordo verbale pienamente efficace.

Tuttavia, anche per la brevità del testo, non mancano alcune asperità interpretative.

Innanzitutto, pensiamo debba essere chiarito di quale tipologia di divisione si tratti e se essa sia stata incardinata in un processo o se sia svolta stragiudizialmente; i due punti possono essere trattati congiuntamente.

La scelta da parte dei compilatori giustinianeî di collocare la costituzione nel titolo in materia di *actio familiae erciscundae* ha condotto a buon diritto la letteratura<sup>121</sup> a considerare l'atto di Rufo e del fratello come una divisione ereditaria, assorbita per attrazione tematica nella relativa rubrica<sup>122</sup>.

Ad avvalorare questa posizione potrebbe essere d'uopo leggere Sch. 1 ad Bas. 42.3.68<sup>123</sup> = C. 3.36.12 (BS. 2625/24; Hb. IV, 283):

Sch. 1 ad Bas. 42.3.68. Κᾶν ἀγράφως διέλωσι τὰ γονικὰ πράγματα μεταξὺ ἐαυτῶν οἱ παῖδες, ἔρωται ἡ διαίρεσις. Ὁμοίως βιβ. δ'. τιτ. κα'. διατ. θ'. Τὸ αὐτὸ δέ φησι καὶ ἡ δ'. διατ. τοῦ λζ'. τιτ. τοῦ παρόντος τρίτου βιβ. Μέμνησο καὶ τῆς ε'. διατ. τοῦ δ'. τιτ. τοῦ β'. βιβ.

L'anonimo estensore, infatti, nel commentare la costituzione di Treboniano Gallo, ne cambia i soggetti – là i fratelli, qui i figli (παῖδες) – e specifica la provenienza familiare dei beni oggetto di divisione (τὰ γονικὰ πράγματα), fornendo ulteriori indizi sulla natura ereditaria della διαίρεσις.

Qualche dubbio, però, potrebbe sorgere dal confronto con i passi riportati nello scolio che presentano lo stesso principio di C. 3.36.12 – cioè che non sia necessaria la forma scritta per aversi la validità di un certo negozio o, detta spe-

privato 4, Napoli 2011, 97 ss; R. Cardilli, *Bona fides tra storia e sistema*, Torino 2014<sup>3</sup>; sulla pratica dell'*impositio fidei* in età classica vd. S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano 2007, 17-45.

<sup>121</sup> In tal senso, ad esempio, Schnebelt, *Reskripte* cit. 191-192; Crifò, *Una (vecchia) questione* cit. 485; P. Voci, *Diritto ereditario romano I. Introduzione. Parte generale*, Milano 1967<sup>2</sup>, 693 nt. 113.

<sup>122</sup> Sull'*actio familiae erciscundae* vd. almeno i recentissimi (con bibliografia) A. Castresana, § 67 *Teilungsklagen (actio familiae erciscundae, actio communi dividundo, actio finium recondorum*, in AA.VV. (a c. di), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen 2023, 1868 ss. e M. Beghini, *La divisione giudiziale della comunione non ereditaria. Studio sulla funzione dell'adiudicatio*, Roma 2023, cui adde, con particolare riferimento alla ricostruzione della relativa formula in maniera innovativa rispetto al modello leneliano, M. Varvaro, *Alcune considerazioni sulla ricostruzione delle formule delle azioni divisorie*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino 2019, 287 ss. Infine, sulla possibilità di dividere il *consortium* arcaico, minimamente rilevante per questa indagine, e sul relativo dibattito vd. G. Aricò Anselmo, *'Societas inseparabilis' o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno*, in *Iuris vincula. Studi M. Talamanca* 1, Napoli 2001, 149 ss.

<sup>123</sup> Bas. 42.3.68 (p. 1936, A V Sch.). Δυνατὸν καὶ ἀγραφὸν γενέσθαι διαίρεσιν ἰσχυρῶς.

cularmente, «che la forma scritta serviva di regola soltanto *ad probationem*»<sup>124</sup> – senza avere medesima sede nel Codice: si tratta, in ordine, di C. 4.21.9, C. 3.37.4 e C. 2.4.5<sup>125</sup>.

Una lettura un poco più ravvicinata può far meglio comprendere i loro eventuali nessi (oltre al principio appena esposto) con C. 3.36.12: C. 4.21.9<sup>126</sup>, in stretta correlazione con il nostro testo per via della forte somiglianza contenutistica e lessicale<sup>127</sup>, è stata ricollegata dai maestri bizantini come applicabile (anche) all'*actio familiae erciscundae*<sup>128</sup>; C. 3.37.4<sup>129</sup> non si riferisce direttamente all'*a. familiae erciscundae* ma, bensì, all'*a. communi dividundo*, da esperire per ciò che è rimasto indiviso rispetto agli accordi divisorii (orali) intercorsi tra due fratelli, come le spese e i frutti (il caso potrebbe configurare un possibile epilogo della vicenda di C. 3.36.12)<sup>130</sup>; slegata, invece, dai giudizi divisorii è C. 2.4.5<sup>131</sup>

<sup>124</sup> F. Gallo, *Riflessioni sulla funzione della scriptura in C. 4.21.17*, in *Studi in onore di Biondo Biondi* 2, Milano 1965, 434, ove la regola viene esemplificata proprio attraverso queste quattro costituzioni.

<sup>125</sup> Inserite, rispettivamente, nei titoli relativi alla documentazione processuale e alla sua forma (C. 4.21 '*De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis et de his quae sine scriptura fieri possunt*'), all'*actio communi dividundo* (C. 3.37 '*Communi dividundo*') e alla *transactio* (C. 2.4 '*De transactionibus*').

<sup>126</sup> C. 4.21.9. IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. ARISTAENETO. *Instrumentis etiam non intervenientibus semel divisio recte facta non habeatur irrita*. PP. VI K. IUL. AA. CONSS. (a. 293).

<sup>127</sup> '*Divisio...facta...irrita*'; vd. Schnebelt, *Reskripte* cit. 191-192.

<sup>128</sup> Bas. 22.1.68 = C. 4.21.9 (p. 1055 A III Sch.). Αἱ διαρῆσεις καὶ ἀγρῶφως γινόμεναι ἰσχύουσιν. Sc. 1 *ad Bas.* 22.1.68 = C. 4.21.9 (BS 1378/23; Hb. II, 498) Ἐγγως τοῦτο καὶ ἐν τῷ φαμίλιαε νερχισκουόνδαε καὶ ἐν τῷ κομμονίδι βιδούνδι τοῦ γ'. βιβ.

<sup>129</sup> C. 3.37.4. IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. HERODAE. *Si maior quinque et viginti annis soror tua tecum res communes divisit, quamvis non instrumentis, sed aliis probationibus earum diremptam communionem probetur, stare finitis convenit. 1. Quod si minor fuit nec tempus in integrum restitutioni praefinitum adhuc excessit, an in integrum propter divisionem restitui debeat, causa cognita provinciae praeses aestimabit. 2. Idem eorum etiam, quae vobis permanent communia, fieri divisionem providebit, tam sumptuum, si quis de vobis in res communes fecit, quam fructuum, item doli et culpaе, cum in communi dividundo iudicio haec omnia venire non ambigitur, rationem, ut in omnibus aequalitas servetur, habiturus*. D. VIII ID. FEBR. CC. CONSS. (a. 294).

<sup>130</sup> Alla luce del fatto che, come è stato anche di recente ribadito (Beghini, *La divisione* cit. 111-113), l'*actio communi dividundo* abbia alcune applicazioni in caso di comunione ereditaria: cfr. D. 10.2.44 pr. in cui i coeredi ricorrono all'*a. communi dividundo* per le *res* ancora indivise e per le '*causae ex his rebus pendentes*', similmente ai *sumptus* e *fructus* di C. 3.37.4.

<sup>131</sup> C. 2.4.5. IMP ALEXANDER A. EVOCATO. *Cum te transegisse cum herede quondam tutoris tui profitearis, si id post legitimam aetatem fecisti, frustra desideras, ut a placitis recedatur. Licet enim, ut proponis, nullum instrumentum intercesserit, tamen si de fide contractus confessione tua constet, scriptura, quae probationem rei gestae solet continere, necessaria non est*. PP. K. MART. ALBINO ET AEMILIANO CONSS. (a. 227).

(una *transactio* tra un soggetto e gli eredi del suo tutore avvenuta senza *instrumenta* e, per questo, non vincolante nella prospettiva del richiedente), che condivide con C. 3.36.12 la contrapposizione tra la *fides contractus* e la *scriptura, quae probationem rei gestae solet continere*.

Per la questione, invece, se la divisione sia avvenuta effettivamente in sede di giudizio divisorio (alla luce del criterio topografico della costituzione) o, al contrario, se questa sia stata conclusa con un negozio privato, una risposta pienamente soddisfacente si avrebbe soltanto se la trama della fattispecie fosse riportata in modo più dettagliato. Tuttavia, la letteratura<sup>132</sup> ha unanimemente pensato ad un *pactum divisionis*<sup>133</sup>, considerato che, sebbene «di gran lunga più importante è la divisione giudiziale», l'ordinamento ammetteva che «la divisione può essere effettuata in via stragiudiziale»<sup>134</sup>.

In effetti, sono molteplici i rescritti imperiali e i frammenti giurisprudenziali (soprattutto *responsa*), databili al III secolo d.C., che descrivono fattispecie ove degli accordi convenzionali<sup>135</sup> tra coeredi/comproprietari sono avvenuti e che sembrano sancire lo scioglimento del regime di comunione<sup>136</sup>.

Però, ad attenuare la portata innovatrice di questa modalità convenzionale, si deve rilevare che «la divisione volontaria era, per ragioni di carattere tecnico, la più difficile a realizzarsi in pratica»<sup>137</sup>: tali *pacta*, infatti, cui dovevano necessariamente seguire i relativi atti traslativi della proprietà (*mancipatio, in iure cesso, traditio*)<sup>138</sup> per dotare la divisione di efficacia reale, erano validi sola-

<sup>132</sup> Cfr. nt. 120.

<sup>133</sup> Alternativamente, quasi per mero tuziorismo, si dovrebbe immaginare un caso di questo tipo: 1) un giudizio divisorio effettivamente svoltosi (si spiegherebbe la collocazione codicistica) con relativa *adiudicatio*; 2) come *occasio* del provvedimento, la preoccupazione di una delle parti per l'assenza della sentenza in forma scritta, forse perché (specialmente se il libello proveniva dalla provincia) si aveva scarsa familiarità con i giudizi divisorii; 3) lo svolgimento del processo con la *cognitio* e non con i *concepta verba* (stante la non sussistenza di formalità e requisiti per la *pronuntiatio* del giudice formulare: vd. sul punto M. Marrone, *Contributo allo studio della motivazione della sentenza nel diritto romano*, in *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle-Genève-Munich 1999, 53 ss.; D.A. Centola, *Riflessioni sulla problematica della motivazione della sentenza nel processo romano*, in *SDHI*. 78, 2012, 417). In questa ricostruzione sarebbe, altresì, difficilmente sostenibile la scelta compositiva della cancelleria (in particolare l'espressione *fides rei gestae*, su cui cfr. nt. 119, nonché la totale assenza di riferimenti ad un incombente/avvenuto processo).

<sup>134</sup> Cfr. A. Burdese, s.v. *Divisione (diritto romano)*, in *ED*. 13, Milano 1964, 415.

<sup>135</sup> Il consenso dei coeredi allo scioglimento volontario della comunione è espressamente menzionato in alcuni rescritti: C. 3.36.1 ('*paternam hereditatem ex consensu divisisti*'); C. 3.36.15 ('*si divisionem conventionem factam etiam possessio consensu secuta dominium pro solido rerum...*').

<sup>136</sup> Cfr. D. 2.14.35 (Mod. 2 *resp.*), D. 2.14.45 (Hermog. 2 *iur. epit.*), D. 10.2.57 (Pap. 2 *resp.*), D. 45.1.122.6 (Scaev. 28 *dig.*), C. 3.36.1, C. 3.36.12, C. 3.36.15.

<sup>137</sup> A. Guarino, *Ragguaglio di diritto privato romano*, Napoli 2002, 159.

<sup>138</sup> Cfr. C. 3.36.15.

mente per via di *exceptio*, mentre, per quanto concerne gli effetti obbligatori, si rendevano indispensabili *stipulationes* reciproche con cui le parti si obbligavano a rispettare il regolamento divisorio concordato<sup>139</sup>.

Tuttavia, non esistendo una figura tipica identificabile con una divisione convenzionale con effetti reali<sup>140</sup>, i giuristi e la cancelleria dovevano ancora «eine Dogmatik des Teilungsvertrages zu entwickeln»<sup>141</sup> e una tangibile dimostrazione di ciò si ha nella sistemazione della casistica e del regolamento del *pactum divisionis*, come visto sopra, tanto nei titoli sui *pacta* quanto in quelli sui giudizi divisorii.

Possiamo, quindi, immaginare che è proprio intorno all'intrinseca fragilità dell'accordo che sia scaturita una controversia e l'esigenza di una pronuncia della cancelleria imperiale.

Inoltre, per quanto concerne la forma dei *pacta divisionis*, sebbene l'accordo tra Rufo e il fratello sia stato concluso oralmente<sup>142</sup>, è anche attraverso la scrittura che tale patto ha avuto una buona circolazione ed è, forse, la forma documentale che i fratelli conoscevano<sup>143</sup>.

<sup>139</sup> Vd. sul punto B. Biondi, *Istituti fondamentali di diritto ereditario romano*, Milano 1948, 241 ss.

<sup>140</sup> M. Talamanca, *L'aequitas nelle costituzioni imperiali del periodo epiclassico*, in G. Santucci (a c. di), *Aequitas. Giornate in memoria di Paolo Silli. Atti di Convegno, Trento, 11 e 12 aprile 2002*, Padova 2006, 155.

<sup>141</sup> Liebs, *Hermogenians* cit. 98.

<sup>142</sup> Lo stesso vale per C. 4.21.9 (cfr. nt. 126), rescritto di età diocleziana, a conferma di quanto consolidato fosse l'orientamento della cancelleria imperiale sulla questione.

<sup>143</sup> Non mancano, tra le fonti giuridiche, casi in cui si menziona la redazione di *instrumenta* divisorii che nella trama del caso assumono un importante ruolo: cfr. D. 2.14.35 (Mod. 2 resp.): *Tres fratres Titius et Maevius et Seia communem hereditatem inter se dividerunt instrumentis interpositis, quibus divisisse maternam hereditatem dixerunt nihilque sibi commune remansisse caverunt. Sed postea duo de fratribus, id est Maevius et Seia, qui absentes erant tempore mortis matris suae, cognoverunt pecuniam auream a fratre suo esse substractam, cuius nulla mentio instrumento divisionis continebatur. Quaero an post pactum divisionis de subrepta pecunia fratribus adversus fratrem competit actio. Modestinus respondit, si agentibus ob portionem eius, quod subreptum a titio dicitur, generalis pacti conventi exceptio his, qui fraudem a Titio commissam ignorantes transegerunt, obiciatur, de dolo utiliter replicari posse*. La fattispecie: tre fratelli hanno diviso l'eredità materna attraverso incartamenti, cioè senza ricorrere ad azione giudiziale e senza lasciare nulla indiviso. Tuttavia, Tizio aveva prelevato delle monete d'oro, non menzionate nel *pactum*, prima della divisione. Modestino ipotizza questa successione di eventi: i fratelli defraudati Caio e Seia avrebbero potuto condurre in giudizio Tizio. L'azione esperibile non viene esplicitata; Tizio avrebbe opposto una *exceptio pacti conventi* supportato dal fatto che il patto avrebbe coperto l'intero patrimonio; ma, a buon diritto, Caio e Seia avrebbero potuto opporre una *replicatio doli*. Per i nostri circoscritti intenti, il testo (sulla cui genuinità a partire dalla ricostruzione fortemente interpolazionistica proposta da Beseler vd. F. Sturm, *Stipulatio Aquiliana: Textgestalt und Tragweite der aquilianischen Ausgleichsquittung im klassischen römischen Recht*, München 1972, 337-338) rappresenterebbe una situazione in cui un giudizio divisorio segue la conclusione dei

Infatti, è stato persuasivamente sostenuto che la via pattizia per lo scioglimento della comunione non fosse ignota alle tradizioni giuridiche greco-egizie che, non avendo familiarità con l'*actio familiae erciscundae* (e l'*actio communi dividundo*)<sup>144</sup>, ricorrevano frequentemente a διαόρσεις scritte, come ben testimoniato dalle fonti papiracee<sup>145</sup>.

A Roma, invece, la cancelleria imperiale affronta il problema della scrittura così come viene sottoposto dai richiedenti, prendendo in esame «singole concrete figure e singole determinate funzioni processuali»<sup>146</sup>. In tal modo, pur senza piena consapevolezza, essa si allinea alle costruzioni giuridiche romane, fondate sulla suddivisione ben definita delle categorie degli istituti e su una lineare distinzione tra finalità sostanziali e processuali, contrariamente a quanto succede nelle province grecofone, ove si adotta un unico principio generale, che attribuisce valore a determinate dichiarazioni scritte senza collegarle a specifici istituti e senza separare gli effetti sostanziali da quelli processuali.

*pacta divisionis* alla luce di un bene sopravvenuto e fraudolentemente sottratto da Tizio alla divisione. Su quale sia stata l'azione a disposizione di Caio e Seia: per F. Sturm, *ibid.* 338 e D. Daube, 'Utiliter agere', in *Iura* 11, 1960, 139, alternativamente l'*a. familiae erciscundae* o l'*a. communi dividundo*; propende per la prima L. Pellecchi, *La posizione dell'exceptio pacti nell'Editto del Pretore*, in *RHDFE*. 87/2, 2009, 177 nt. 73. Ciò è condivisibile alla luce del fatto che l'*a. familiae erciscundae* possa essere esperita una sola volta tra i coeredi, residuando l'*a. communi dividundo* per eventuali beni indivisi (D. 10.2.20.4 [Ulp. 19 *ad ed.*]), ma i tre fratelli di D. 2.14.35 hanno sciolto la comunione stragiudizialmente.

<sup>144</sup> D. Liebs, *Hermogenians iuris epitomae*, Göttingen 1964, 98. Effettivamente, per quanto il dato debba essere letto con cautela, si ha ricordo dell'*actio familiae erciscundae* solamente in *BGU*. XII 2173 l. 9, un *libellus conventionis* di età tardoantica (a. 498), su cui S. Sciortino, *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, Torino 2018, 46 ss. (con bibliografia).

<sup>145</sup> Per alcuni approfondimenti e per la classificazione di questi documenti in singrafi, atti notarili, συγχωρήσεις e chirografi vd. H. Kreller, *Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graeco-aegyptischen Papyrusurkunden*, Leipzig-Berlin 1919, 77 ss. e R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C.–A.D. 640*, Warsaw 1955<sup>2</sup>, 220 ss. (vd. anche 239 ss. sulla diversa situazione della *communio pro diviso et indiviso*); un esaustivo catalogo di papiri contenenti divisioni tra coeredi/comproprietari è in A. Calderini, *Un papiro greco inedito con allusione ad una divisione di proprietà*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz* 3, Napoli 1953, 277-279; di particolare interesse, perché intorno alla stessa divisione, P. Strasb. 6.555 (= P. Strasb. 1.29) e 6.556 del 289: il primo contiene la divisione dei beni della nonna materna fra tre nipoti con una serie di clausole stipulatorie; il secondo consiste in una ἀντικαταλλαγή, cioè uno scambio delle parti tra i coeredi; per l'analisi di alcune tra le clausole ricorrenti in queste fonti vd. A. Berger, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden: ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht*, Leipzig 1911, 179 ss.

<sup>146</sup> Archi, *Civiliter* cit. 1622; vd. anche Id., *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in *Scritti di diritto romano* 3, Milano 1981, 1813 nt. 49, per l'elencazione di alcuni passi della giurisprudenza tardoclassica ove l'esame del documento scritto è volto a vagliare la possibilità di inquadramento della fattispecie in un negozio tipico.

In conclusione sul punto<sup>147</sup>, per ritornare a C. 3.36.12, la cancelleria di Treboniano Gallo ha tenuto fermo, esplicitamente, un principio consolidato del diritto romano classico – in materia di inefficacia costitutiva del documento scritto<sup>148</sup> – per consegnarlo all’organo giudicante della questione<sup>149</sup>, imponendoci, però, di riflettere su una delle questioni paradigmatiche della convivenza tra l’ordinamento romano e le realtà provinciali, cioè il valore della scrittura – qui applicata al particolare caso della divisione ereditaria – alla ricerca di una non facile forma di sincretismo.

Il secondo rescritto, C. 2.18(19).16 del 21 aprile 252, è diretto a Eutichiano ed è posto nel titolo ‘*De negotiis gestis*’:

C. 2.18(19).16. IMPP. GALLUS ET VOLUSIANUS AA EUTYCHIANO. *Si negotium sororis tuae gerens pro ea tributa solvisti, vel mandante ea vel rogante id fecisti, negotiorum gestorum actione vel mandati id, quod solvisses te constituerit, recipere poteris.* PP. XI K. MAI. GALLO ET VOLUSIANO CONSS.

<sup>147</sup> Su quale piega avesse preso la vicenda di Rufo e suo fratello per causare la richiesta di chiarimento all’imperatore: nel silenzio delle *litterae legis*, si potrebbe ipotizzare un caso simile a D. 2.14.35 (cfr. nt. 141), cioè la sopravvenienza di un bene che risultava ancora indiviso. In alternativa, si veda Cons. 2.7 (IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. APRONIAE MAMMAE. *Si divisio inter te et sororem tuam non bona fide facta est, etiam citra principalis restitutionis auxilium, quod etiam maioribus tribui solet, ad aequitatis temperamentum reformari potest et cet.* PP. VI KALENDAS IUL. MAXIMIANO II ET AQUILIA CONSULIBUS). Il rescritto diocleziano (a. 286) – che riguarderebbe una divisione convenzionale di eredità compiuta in mala fede – nega alla richiedente il ricorso ad una *restitutio in integrum* straordinaria, ma, piuttosto, le accorda l’*a. familiae erciscundae* (così deve essere interpretato ‘*ad aequitatis temperamentum reformari*’ per Talamanca, *L’aequitas* cit. 154-155), sottintendendo che non fossero ancora stati compiuti i trasferimenti di proprietà necessari; lo stesso potrebbe essere accaduto in C. 3.36.12, senza che si possa escludere che a dare avvio ad un ipotetico processo potrebbe essere stato un terzo, che vantava una situazione possessoria su un bene oggetto di divisione (probabilmente della porzione di Rufo). Per l’elencazione delle fonti giuridiche tardoantiche in cui compaiono *fides* e *bona fides* vd. P. Bianchi, *Sulla buona fede contrattuale nelle fonti tardoantiche*, in G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi (a c. di), *Ravenna Capitale. Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV - VII secolo in Occidente*, Sant’Arcangelo di Romagna 2019, 27-72.

<sup>148</sup> Per l’attribuzione del valore *ad substantiam* al documento, esclusi i casi in cui la scrittura era un elemento necessario (Gai. 3.128-134), si dovranno attendere gli interventi legislativi di età giustiniana (soprattutto C. 4.21.17), su cui vd. Gallo, *Riflessioni sulla funzione della scriptura* cit. 413 ss.

<sup>149</sup> Giova ricordare che dal punto di vista dell’*iudex/arbiter* del giudizio divisorio si impone di tenere conto di quanto pattuito tra le parti: D. 10.3.3.1 (Ulp. 30 *ad Sab.*): *Si quid ipsi sine dolo malo inter se pepigerunt, id in primis et familiae erciscundae et communi dividundo iudex servare debet*; D. 10.2.57 (Pap. 2 *resp.*): *Arbitro quoque accepto fratres communem hereditatem consensu dividentes pietatis officio funguntur, quam revocari non oportet, licet arbiter sententiam iurgio pre-empto non dixerit, si non intercedat aetatis auxilium*, su cui vd. F. Pulitanò, *Profili dell’officium iudicis nei giudizi divisorii*, in L. Garofalo (a c. di), *Il giudice privato romano in ricordo di Alberto Burdese* 1, Padova 2012, 417 nt. 86.

Similmente a C. 3.36.12, i termini generali della fattispecie possono essere ricostruiti in modo agevole grazie ai riferimenti diretti al destinatario: egli, nel gestire un'attività di sua sorella<sup>150</sup>, ha pagato dei tributi a lei imputati, chiedendosi ora quale azione gli spetti per aversi rifeuse le spese sostenute per la gestione. La risposta di Treboniano Gallo, che emerge dall'intelaiatura della costituzione, è la seguente: sono esperibili sia l'*actio negotiorum gestorum* sia l'*actio mandati*.

Il rescritto è stato sottoposto, nelle varie 'stagioni' della letteratura interpolazionistica, ad una radicale critica testuale mirata a espungere l'utilizzo alternativo delle due azioni<sup>151</sup>.

Per Bossowski, le alterazioni apposte avrebbero consentito di ammettere l'*actio mandati* nel caso in cui la sorella avesse autorizzato la gestione e l'*actio negotiorum gestorum* nella situazione in cui il fratello avesse gestito l'affare spontaneamente<sup>152</sup>. Solazzi, che aderisce alla restituzione del testo di Bossowski, non ne condivide le ragioni giacché la menzione del mandato (da considerare «un glossema o un emblema puramente illustrativo») avrebbe solamente «il fine di inculcare che la regola enunciata è comune ad esso e alla gestione di negozi»<sup>153</sup>. Kreller, invece, spinto dal tentativo di dimostrare la persistenza (ancora nel III secolo) della doppia formula della *negotiorum gestio*, civile e pretoria, non mantiene i riferimenti all'*actio mandati* e inserisce le integrazioni opportune<sup>154</sup>.

Se quest'ultima proposta risulta difficilmente sostenibile, se non altro perché all'epoca di Treboniano Gallo dobbiamo ritenere che la distinzione tra azione pretoria e di stretto diritto fosse ormai sfumata per l'affermarsi della *cognitio extra ordinem*<sup>155</sup>, la genuinità del testo (ma, soprattutto, la sua generale ammis-

<sup>150</sup> Parrebbe trattarsi di un caso di *solutio* dell'obbligazione altrui (di varia natura), una delle situazioni tipiche con cui si sostanziava il *negotium gerere* nel campo d'applicazione dell'azione civile: vd. G. Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio II.1. Requisiti delle actiones negotiorum gestorum*, Cassino 2003, 49-51, per la descrizione dei rispettivi ambiti d'impiego dell'azione edittale e di quella *in factum* della *negotiorum gestio*.

<sup>151</sup> Sempre preziosa la panoramica sulla questione di F.J. Andres Santos, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 33, 2011, 65-120.

<sup>152</sup> F. Bossowski, *Ancora sulla negotiorum gestio*, in *BIDR.* 37, 1929, 286, che ritiene interpolati *vel mandante ea vel rogante id fecisti e vel mandati*.

<sup>153</sup> S. Solazzi, *Il «procurator ad litem» e la guerra al mandato*, in *Scritti di Diritto Romano 3: 1925-1937*, Napoli 1960, 624-625.

<sup>154</sup> H. Kreller, *Das Edikt de negotiis gestis in der klassischen Praxis*, in *ZSS.* 39, 1949, 395: *Si negotium sororis tuae gerens pro ea tributa solvisti, vel [mandante] <civili, si> ea [vel] rogante id fecisti, <vel honoraria> negotiorum gestorum actione, [vel mandati] id, quod solvisses te constiterit, recipere potes.*

<sup>155</sup> Vd. G. Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio I. Azione pretoria ed azione civile*, Napoli 1999, 138-158, sulla scomparsa dell'azione *in factum*.

sibilità dal punto di vista degli istituti coinvolti), al netto di alcune ineleganze stilistiche<sup>156</sup>, può essere mantenuta.

<sup>156</sup> Appare evidente che manchi una congiunzione a legare *si solvisti / vel – vel / id fecisti* (a meno che non si voglia immaginare un inelegante asindeto). Inoltre, *‘vel mandante ea vel rogante’*, pur non volendo arrivare a sostenere si tratti di una «aggiunta completomane» (cfr. S. Solazzi, *Sulle costituzioni del libro II del ‘Codex Iustinianus’*, in *SDHI*. 23, 1957, 55, in riferimento all’inciso *‘seu-expendisti’* di C. 2.18.15), è una ‘distinzione accademica’ (Cfr. D. 17.1.1.2 [Paul. 32 *ad ed.*]. *Item sive ‘rogo’ sive ‘volo’ sive ‘mando’ sive alio quocumque verbo scripserit, mandati actio est*). Si soffermano su questo aspetto del testo gli scolii bizantini a corredo di C. 2.18(19)16 (= Bas. 17.2.16) sui quali, però, le due edizioni (Heimbach e Scheltema) divergono per alternative tradizioni manoscritte (l’apografo Π e il Parisinus Graecus 1352 [P]). Scheltema le riporta entrambe: 1) sch. Π 2 *ad Bas.* 17.2.16 (p. 1056 B III Sch. [Thalalaios]) Θαλελαίου. Σημείωσαι, ὅτι καὶ τὸ εἰπεῖν ‘παρακαλῶ σε τὸδε ποιῆσαι’ τίκει τὴν μανδάτι κατὰ τοῦ παρακαλέσαντος. Καὶ γὰρ ἐν τῷ ζ’. τῶν δε ῥέβρους ἀντὶ τοῦ ‘ἐντέλω μοι’ τέθεικε τὸ, *rogasti me ut tibi hos num(m)os*; 2) sch. Π 1 *ad Bas.* 17.2.16 (p. 1060 B III Sch.) Σημείωσαι, ὅτι καὶ τὸ εἰπεῖν παρακαλῶ σε τὸδε ποιῆσαι τίκει τὴν περὶ ἐντολῆς ἀγωγὴν κατὰ τοῦ παρακαλοῦντος καὶ γὰρ ἐν τῷ βιβ. - τιτ. - διγ. - ἀντὶ τοῦ ‘ἐντέλλομαί σοι τέθεικε τὸ ‘παρακαλῶ σε’. Heimbach, invece, integra nella ‘sua’ versione di sch. 2 *ad Bas.* 17.2.16 (Hb. II, 223) un esplicito riferimento proprio a D. 17.1.1.2. Il collegamento proposto da Taleleo sarebbe per H. de Jong, *Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken*, Leiden-London 2020, 44, «mit Buch 6 *de rebus* auf D. 17,1 (B. 14,1)» o «vieleicht verweist er mit einem eigenen Beispiel auf D. 17,1,1,2». Ora, la citazione latina *‘rogasti me ut tibi hos num(m)os’* ha corrispondenza con D. 19.5.19 pr. (Ulp. 31 *ad ed.*) *Rogasti me, ut tibi nummos mutuos darem: ego cum non haberem, dedi tibi rem vendendam, ut pretio uteris. Si non vendidisti aut vendidisti quidem, pecuniam autem non accepisti mutuum, tutius est ita agere, ut Labeo ait, praescriptis verbis, quasi negotio quodam inter nos gesto proprii contractus*. Si tratta di un caso di mutuo irrealizzato, in cui, vista la mancanza di liquidità da parte del mutuante, era stato concluso anche un mandato (o un contratto estimatorio) finalizzato alla vendita del bene. Labeone, senza distinguere se la vendita si sia conclusa o meno, afferma che l’ipotetico mutuante avrebbe potuto agire con l’*actio praescriptis verbis*, per quanto anche l’*actio mandati* sarebbe stata esperibile (per M.F. Cursi, R. Fiori, *Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone*, in *BIDR*. 105, 2011, 158, la proposta dell’*a. praescriptis verbis* è preferibile per via della nullità che affliggerebbe il mandato in questione in quanto *tua gratia*); tuttavia, il fatto che il *‘rogare’* di D. 19.5.19 pr. non sia per concludere un mandato ma un mutuo, ciò rende difficilmente ammissibile il legame con lo scolio di Taleleo a meno che l’autore dello scolio avesse solamente voluto proporre un utilizzo alternativo di *rogo*, per mostrare ulteriormente l’assenza di formalismo nell’utilizzo di determinati verbi. Invece, de Jong, *ibid.* 44, pensa a D. 12.1.11 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*) benchè, anche in questo caso, *rogasti* sia da ricondurre ad un mutuo. Considerata la variegata tradizione testuale dello scolio, ci pare comunque necessario mantenere il richiamo compiuto dall’*antecessor* all’interno del diciassettesimo libro del Digesto (giacché nella suddivisione del programma d’insegnamento delineato nella *Tantal/Δέδοικεν* i libri 12-19 del Digesto erano la *pars* didattica *de rebus* e il sesto libro della sezione corrisponde al diciassettesimo: vd. sul punto J.H.A. Lokin, T.E. van Bochove, *Compilazione – educazione – purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, in J.H.A. Lokin, B.H. Stolte [a c. di], *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 118 ss.). Si potrebbe, in alternativa a D. 17.1.1.2, pensare ad un riferimento a D. 17.1.6.1 (Ulp. 31 *ad ed.*), che contiene una discussione tra l’esperibilità dell’*actio mandati* e dell’*actio negotiorum gestorum* (ritenuta inammissibile perché nel passo ulpiano il *procurator omnium bonorum* era responsabile per il fatto di aver accettato il mandato, anche se non avesse svolto alcun compito di gestione; sul passo vd. Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio I*. cit. 252 ss.).

Innanzitutto, dal punto di vista del gestore, il suo *animus recipiendi* è chiaramente desumibile dal testo<sup>157</sup>; inoltre, il fatto che ad essere gerita fosse la sorella non deve portare alla conclusione dell'irripetibilità di quanto da lui speso. Sebbene, infatti, non manchino esempi in cui ragioni ispirate alla *pietas*<sup>158</sup> e all'*adfectus*<sup>159</sup> tra le parti rendano irripetibili le spese sostenute, non si può prescindere dalla concreta valutazione del contenuto della gestione. Si consideri, a questo proposito, C.2.18(19).11:

C. 2.18.(19).11. IMP. ALEXANDER SEVERUS A. HERENNIAE. *Alimenta quidem, quae filiis tuis praestitisti, reddi tibi non iusta ratione postulas, cum id exigente materna pietate feceris. Si quid autem in rebus eorum utiliter et probabili more impendisti, si non et hoc materna liberalitate, sed recipiendi animo fecisse ostenderit, id negotiorum gestorum actione consequi potes.* PP. XII K. FEBR. ALBINO ET MAXIMO CONSS.

Per quanto rilevante ai nostri intenti, ci preme sottolineare che Alessandro Severo, sottopostagli una questione sulla ripetibilità di alcune spese compiute dalla madre nei confronti dei figli, risponde che per gli alimenti non sarà possibile esperire alcuna azione giacché la madre era mossa da *materna pietas* («l'obbligo morale sussistente nei confronti dei figli»)<sup>160</sup>, mentre per spese compiute *utiliter* sarà compito del giudice distinguere quelle in cui ella era mossa da *materna liberalitas*, non rimborsabili, dalle *impensae* prestate *recipiendi animo*, per le quali l'*actio negotiorum gestorum* (contraria) era sicuramente esperibile.

Evidentemente, l'oggetto della gestione di C.2.18(19).16 (l'assolvimento di un obbligo tributario) in combinazione con il rapporto di parentela tra le parti erano ritenuti da Treboniano Gallo elementi non sufficienti per liberare la gerita dall'obbligo di rifusione delle spese.

La sorella di Eutichiano, da parte sua (nello scenario processuale in cui questo rescritto deve necessariamente essere calato), non avrebbe potuto addurre a propria difesa uno degli argomenti verisimilmente più frequenti in cause di questo tenore, cioè «il difetto di utilità dell'ingerenza nella sfera giuridica del

<sup>157</sup> Lo rileva anche Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio II.1* cit. 305 nt. 569.

<sup>158</sup> D. 3.5.26.1 (Mod. 2 resp.). *Titium, si pietatis respectu sororis aluit filiam, actionem hoc nomine contra eam non habere respondi.*

<sup>159</sup> C. 2.18(19).15. IMP. GORDIANUS A. MUCIANO. *Si paterna adfectu privignas tuas aluisti seu mercedes pro his aliquas magistris expendisti, eius erogationis tibi nulla repetitio est. Quod si ut repetiturus ea, quae in sumptum misisti, aliquid erogasti, negotiorum tibi gestorum intendenda actio est.* PP. VI ID. IUL. GORDIANO A. ET AVIOLA CONSS.

<sup>160</sup> Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio II.1* cit. 299. In generale, sulla *pietas* correlata agli alimenti vd. V. Halbwachs, *Haec disceptatio in factum constitit: Bemerkungen zur pietas im römischen Unterhaltsrecht*, in *Fundamina* 20.1, 2014, 371-382.

gerito»<sup>161</sup>; poi, sempre in relazione all'*utilitas* della gestione, un ulteriore elemento va a rafforzare la posizione del fratello: se, come è stato autorevolmente dimostrato, venivano escluse dall'ambito di applicazione dell'*actio negotiorum gestorum* (contraria) unicamente le spese *quod ipse* (= il gerito) *non facturus esset*<sup>162</sup> – immaginando, quindi, che addirittura alcune spese voluttuarie potessero essere ammesse alla luce delle inclinazioni negoziali del gerito – risulta difficile non ravvisare l'*utilitas* nella *solutio* di un obbligo, come quello del pagamento delle imposte, assunto nei confronti dell'amministrazione imperiale<sup>163</sup>.

Giustificata, dunque, l'operatività dell'*actio negotiorum gestorum* a favore di Eutichiano, resta da accennare alle ragioni della presenza dell'*actio mandati*, parallelamente alle opinioni radicali – di cui si è detto sopra – che vedono non genuina la sua presenza e la mano compilatoria ad inserirla.

Innanzitutto, l'ammissibilità di concorso dell'*actio negotiorum gestorum* con l'*actio mandati* dipende, principalmente, dal fatto che il mandato in questione fosse generale o speciale, giacché è solamente in relazione al compimento di uno specifico affare che poteva aversi, a determinate condizioni<sup>164</sup>, il cumulo delle due azioni<sup>165</sup>.

<sup>161</sup> Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio II.1* cit. 511 nt. 38. Inoltre, se, come pare dalla casistica giurisprudenziale, per i giuristi era sufficiente l'*utilitas* ad integrare la giustificazione della pretesa del gestore e non anche la *necessitas*, che poteva anche non sussistere (vd., ad esempio, il caso della costruzione di un monumento funebre seguendo le volontà de *de cuius*: cfr. D. 3.5.30.4 [Pap. 2 resp.]), a maggior ragione in C. 2.18(19).16 sono le modalità attuative della gestione a farne emergere anche la *necessitas*.

<sup>162</sup> D. 15.3.3.4 (Ulp. 29 ad ed.). Sulla sua interpretazione e, più in generale, sui criteri soggettivi per individuare l'*utilitas* vd. Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio II.1* cit. 550 ss., cui *adde* M. Navarra, *Ricerche sull'utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino 2002, 50 ss.

<sup>163</sup> La resa di C. 2.18(19).16 nei Basilici sottolinea questo aspetto riferendosi ai tributi come τὰ δημόσια τελέσματα (*vectigalia publica* tr. Heimbach), benchè non vi siano indizi per poter avanzare ulteriori proposte che identifichino di quali tasse si tratti. Questo è l'unico elemento da rilevare come innovativo del testo originale; per il resto, la costituzione viene fedelmente tradotta: B. 17.2.16 (p. 865, A III Sch.) Ἀδελφὸς ἢ ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων πρῶτων τῆς ἰδίας ἀδελφῆς συνετέλεσεν ὑπὲρ αὐτῆς τὰ δημόσια τελέσματα ἢ ἐντελαιμένης αὐτῷ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ ἤτοι παρακαλεσάσης αὐτὸν τοῦτο ἐποίησε. Καὶ βουλομένῳ αὐτῷ ἀπαιτήσαι τὰ δαπανηθέντα ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς οὕτως· εἰ τὴν διοίκησιν τῶν πραγμάτων τῆς σῆς ἀδελφῆς χειρίζων ὑπὲρ αὐτῆς τὰ δημόσια κατέβαλες, ἢ ἐντελλομένης αὐτῆς ἢ παρακαλοῦσης σε τοῦτο ἐποίησας, διὰ τῆς περὶ διοικήσεως τῶν πραγμάτων ἀγωγῆς ἢ τῆς περὶ ἐντολῆς τοῦτο, ὅπερ ἂν καταβεβληκέναι σε συσταίῃ, ἀναλαβεῖν δύνασαι. Sulla traduzione letterale dei rescritti dei primi libri del Codice vd. S. Sciortino, *La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del Codex*, in AUPA. 56, 2013, 113 ss.

<sup>164</sup> Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio I*. cit. 272 nt. 213, che pensa al caso in cui «la *praepositio* avesse riguardato la conduzione di una *taberna* di un certo genere, e l'*institor* avesse posto in essere, nell'interesse del *dominus*, negozi che nulla avevano a che con tale attività», rendendo ammissibile (anche) l'*actio negotiorum gestorum*.

<sup>165</sup> *Contra* l'opinione ricostruttiva di B. Frese, *Prokurator und negotiorum gestio im römischen*

Tuttavia, dal testo sembra emergere in filigrana che tra Eutichiano e la sorella fosse stato concluso proprio un mandato speciale: significativo, infatti, è l'uso del singolare *negotium* (cui corrisponde, nell'incidentale, *id*) ad indicare l'unica attività compiuta dal fratello, cioè, *tributa solvere*<sup>166</sup>.

Quindi, l'alternatività tra le due azioni, ammessa da Treboniano Gallo, sarebbe da mettere in stretta correlazione con i limiti della *praepositio*: qualora Eutichiano avesse concluso un negozio diverso dalla *solutio* debitoria della sorella (*per tributa*) e quindi esorbitante rispetto a quanto stabilito, avrebbe trovato campo l'*actio negotiorum gestorum*; viceversa, in relazione al negozio per come fissato dalla *praepositio* sarebbe stata esperibile l'*actio mandati*.

Si potrebbe avanzare il sospetto che, come spesso doveva accadere, colui che aveva richiesto il parere all'imperatore non avesse indicato chiaramente i termini della controversia e, in particolare, l'esistenza e la portata di un valido incarico<sup>167</sup>. Per questo motivo l'imperatore avrebbe garantito due *iudicia* alternativi dimostrando (la sua cancelleria), da una parte, comprensione degli sviluppi giurisprudenziali del suo tempo su una complessa sovrapposizione di due consolidati istituti classici<sup>168</sup> e, dall'altra e in connessione, la volontà di aumentare il più possibile il grado di protezione accordato affinché non vi fossero situazioni di fatto da cui si generassero questioni giuridiche sprovviste di alcuna tutela processuale per i soggetti coinvolti, consentendoci, in ultima analisi, di allonta-

*chen Recht*, in *Mélanges Cornil* 1, Paris 1926, 382, per il quale al *procurator omnium bonorum* faceva capo l'*actio negotiorum gestorum* e a quello *unius rei* l'*actio mandati*. Convincentemente, è stato dimostrato che – pur se con sviluppi diacronici non sempre facilmente ricostruibili – l'*actio negotiorum gestorum* nel rapporto tra *dominus* e *procurator omnium bonorum* è stata soggetta ad una parabola discendente: da unico *iudicium* per i giuristi del I secolo d.C., affiancata poi all'*actio mandati* (con l'ovvio vantaggio per l'attore di poter vedere tutelate anche situazioni di mancata gestione da parte del *procurator*), per arrivare ad Ulpiano per il quale soltanto l'*actio mandati* rilevava (vd. in dettaglio Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* I. cit. 215-277).

<sup>166</sup> Viceversa, espressioni come '*si is qui ... negotia gerebat*' (D. 17.1.50 [Cels. 38 dig.]) e '*procurator meus in negotia mea impensus*' (D. 15.3.17 pr. [Afr. 8 quaest.]) sono state lette come riferimenti a *procuratores omnium bonorum* da Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* I. cit. 236, 240.

<sup>167</sup> Questa è una delle spiegazioni addotte da Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* I. cit. 275 per dimostrare la presenza delle due azioni in C. 3.32.8. Possiamo aggiungere che una controprova della bontà di questa ipotesi risieda nel fatto che B. 17.2.16 (p. 865, A III Sch.) conservi la duplice azione. Inoltre, non si deve dimenticare che il testo di C. 2.18(19).16, per come è tradito nel *Codex*, può aver subito un processo di 'massimazione' (secondo l'opinione di Volterra), depurato di elementi della fattispecie *de qua* (cfr. nt. 114).

<sup>168</sup> Si considerino, ad esempio, le esegesi di alcuni passi ulpiane (D. 17.1.6 [Ulp. 31 ad ed.]; D. 44.2.5 [Ulp. 74 ad ed.]; D. 14.3.1 [Ulp. 28 ad ed.]; D. 3.5.3.10 [Ulp. 10 ad ed.]) proposte da Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* I. cit. 252 ss. ove, in generale, vengono superati i numerosi sospetti interpolazionistici relativi all'inserimento della *negotiorum gestio* da parte dei compilatori.

nare lo spettro interpolazionistico che ha costantemente afflitto C. 2.18(19).16 ad appannaggio di una «genuinità sostanziale» della fonte<sup>169</sup>.

#### IV. Considerazioni conclusive

Volendo riannodare le fila di questa ricerca su Treboniano Gallo, il suo regno – sul quale, va detto, la penuria di testimonianze e riferimenti domina – è stato considerato in letteratura come l'ultima eco dell'organizzazione politico-amministrativa severiana prima della crisi più profonda che si avrà con Gallieno<sup>170</sup>; però, per un imperatore che *vix duobus annis cum Volusiano filio regnum obtinuit*<sup>171</sup> e che non si spostò mai dall'Italia, la congerie di eventi che si susseguì fu notevole ed eterogenea, combinandosi fatalmente più piani emergenziali (sanitario, religioso e bellico), che hanno condizionato irrimediabilmente, in termini qualitativi e quantitativi, la politica 'attiva' e l'attività normativa dell'imperatore, che si trattasse di un'«istruzione di carattere amministrativo, decisione del caso con-

<sup>169</sup> Sui problemi sintattici e stilistici di C.2.18(19).16 cfr. *supra* nt. 155. L'espressione è utilizzata da Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio I*. cit. 266 nt. 197 (li riguardava l'inciso 'nisi-habuit' di D. 15.3.3.4 [Ulp. 29 *ad ed.*]), che, peraltro, nell'ambito della sua accurata ricostruzione dell'istituto – si sofferma in modo cursorio anche sulla costituzione di Treboniano Gallo. In generale, valide sul punto le (talora caustiche) osservazioni di F. Zuccotti, *Diabolus Interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica del testo*, in *LR*. 2, 2013, 141 ss., che invitava a reagire alla «ortodossia genuinista» che affliggerebbe il metodo di lavoro della romanistica contemporanea per cui «scartare un testo come corrotto viene invece percepito dai più come una sorta di spreco e di inutile rottamazione del passo, quasi una rinuncia dell'interprete ad un supposto suo compito di accettare e salvare qualsivoglia lacerto di quanto conservatoci dei giuristi classici» e a riflettere sulla nozione di «classicità sostanziale» di un passo, al quale *adde* G. Falcone, *L'esordio del commento ulpiano all'editto sui patti (D.2.14.1pr.) tra critica testuale e studio dei percorsi concettuali*, in *AUPA*. 53, 2009, 225, il quale opportunamente sottolinea che «giovarsi di una consultazione prudente e consapevole della produzione interpolazionistica (...) sempre più spesso accantonata dalla recente letteratura» poteva, eliminate le «illusioni demolitorie della genuinità dei testi, il più delle volte ingiustificate e indotte da improvvidi pregiudizi su ciò che poteva e ciò che non poteva considerarsi classico (...), stimolare rinnovate disamine dei testi e a provocare ipotesi di lettura ulteriori». Legge in C. 2.18(19).16 un impoverimento della qualità dogmatica Schnebelt, *Reskripte* cit. 198, affermando che «die Verfasser sachliche Kriterien und subtile Differenzierungen der klassischen Juristen übersehen haben».

<sup>170</sup> Questa è la scansione del periodo proposta da Johne, Hartmann, Gerhardt (a c. di), *Die Zeit der Soldatenkaiser* cit. 1027 ss.

<sup>171</sup> Oros. 7.21.4. Per quanto riguarda la finestra temporale del suo regno, esso troverebbe inizio al momento dell'acclamazione da parte delle truppe nel giugno 251 e non dopo la seduta del Senato che prendeva atto della nomina, per via della prassi del retroagire il *dies imperii*, su cui vd. F. Milazzo, *Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps dalla morte di Augusto all'avvento di Vespasiano*, Napoli 1989, 204 ss.

creto, o della norma legislativa»<sup>172</sup>, le tre tipologie di provvedimento cui, grosso modo, si è cercato di ricondurre le varie disposizioni che abbiamo individuato essere opera di Treboniano Gallo.

Recentemente definito «mediatore senza successo»<sup>173</sup> per via dell'effimero accordo concluso con i Goti, Treboniano Gallo pare applicare un tono di *medietas* tanto in politica militare, quanto in altre aree d'intervento: dimostrano ciò la probabile attenuazione delle misure anticristiane di Decio (che, non a caso, era indicato in alcune epigrafi come *restitutor sacrorum*)<sup>174</sup> e, in una certa misura, anche la reazione pragmatica al fenomeno epidemico.

Per quanto concerne la sua attività rescrittiva e i giudizi dati in letteratura<sup>175</sup>, si può apprezzare –nonostante sia C. 2.18(19).16 sia C. 3.36.12 presentino una forma estremamente breve e siano incentrati su fattispecie e istituti giuridici non certo inediti – l'aderenza al caso concreto, la ragionevolezza, la conoscenza dei principi del diritto giurisprudenziale e il rigore nella loro applicazione: come se, al pari del suo regno, anche la sua attività normativa si stagli come uno degli ultimi baluardi dei principi classici consolidati prima di una fase di ben maggiore permeabilità ad elementi allogeni e ad esigenze semplificatrici e antiformalistiche<sup>176</sup>, rendendo, quindi, la figura e l'operato di Treboniano Gallo, al pari di altri *Soldatenkaiser*, meritevoli di approfondimento<sup>177</sup>.

Lorenzo Lanti  
Università degli Studi di Milano  
lorenzo.lanti@unimi.it

<sup>172</sup> Volterra, *Il problema del testo* cit. 825 nt. 3.

<sup>173</sup> Fagnoli, *L'anarchia militare* cit. 42.

<sup>174</sup> *AE*. 2002, 00465.

<sup>175</sup> Vd. *Supra* III.

<sup>176</sup> Ad una conclusione nel senso della continuità della tradizione romana, nel rispetto delle linee e del concetto del diritto classico, era pervenuto già Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione* cit. 154 per quanto riguarda i rescritti di Diocleziano, nei quali soltanto in situazioni singolari che richiedevano particolari concessioni ci si poteva distaccare dal tentativo di susunzione del caso nelle categorie ben note alla cancelleria; successivamente, anche Schnebelt, *Reskripte* cit. 200 ss. pare giungere a simili risultati dall'esame complessivo della legislazione dei *Soldatenkaiser*. Per alcune considerazioni di sintesi sullo stato degli studi sulla legislazione del III secolo vd. U. Babusiaux, A. Kolb, *Das Recht der Soldatenkaiser – Problematik und Ergebnisse*, in *Das Recht der 'Soldatenkaiser'* cit. 1-11.

<sup>177</sup> Va in questa direzione, per quanto concerne l'attività legislativa imperiale, il PRIN 2022 *Per un 'Atlante' tematico del Codice di Giustiniano* (PI F. Botta), che si prefigge l'obiettivo di realizzare la schedatura di ogni costituzione (con particolare enfasi nella 'massimazione' del contenuto) presente nel Codice Giustiniano, di cui sono lieto di partecipare per la legislazione di Treboniano Gallo, Arcadio, Onorio e Teodosio II (sino al 423).

